

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro

per i dipendenti delle aziende,
società ed enti pubblici economici aderenti a

Federcasa

2022-2024

FEDERCASA
FP CGIL - FPS CISL - UIL FPL
FESICA CONFSAL

06 novembre 2024

FEDERCASA,

rappresentata dal Presidente Marco Buttieri

e dalla Commissione per i Rapporti di Lavoro, nelle persone di:

Presidente della Commissione: Corrado ZAMBELLI

Maria CECI

Roberto CECCATO

Enrico DELLAPIETA'

Emiliano NAPOLETTI

Antonio PAROLINI

Sandro PICCINI

Lorenzo PUZZI

Lina TADDEI

Tecnici

Coordinatore Tecnico: Italo TOMASELLI

Massimo MONACELLI

Cristina PADOVAN

Matteo PAPAGNI

Massimiliano POMPEI

Grazia RICCA

con la consulenza di Mario Angelo SALA

E le

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL, rappresentata da:

Giordana Palone

Alessandro Purificato

Daniele Gamberini

FPS CISL, rappresentata da:

Chiara Severino

Anna D'Attoli

Giovanni Di Matola

Elisabetta Ferraina

Simone di Lanzo

Maria Teresa Marras

Silvia Possi

Gianluca Ronsivalle

Andrea Verdi

UIL FPL, rappresentata da:

Rita Longobardi

Ilaria Geppert

Walter D'Amanzo

Nicola Zanobini

FESICA-CONFSAL, rappresentata da:

Isabella Cioffi

Raffaella Peric

Paolo Leone

Il lavoro, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, è condizione essenziale per la dignità dell'uomo

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di Federcasa rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la regolamentazione delle relazioni industriali all'interno delle aziende e degli enti di gestione del patrimonio immobiliare pubblico in Italia, associati alla nostra federazione che opera da anni nel campo dell'edilizia residenziale.

Attraverso questo Contratto, si disciplinano diritti e doveri dei lavoratori, le relazioni tra le parti sociali e gli strumenti per garantire stabilità, equità e sicurezza nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di creare un equilibrio tra le esigenze aziendali e i diritti dei dipendenti.

Questo Contratto è il frutto di una lunga tradizione di relazioni sindacali in Italia, che mira a mantenere la centralità della dignità del lavoro e dei lavoratori all'interno del sistema economico e sociale.

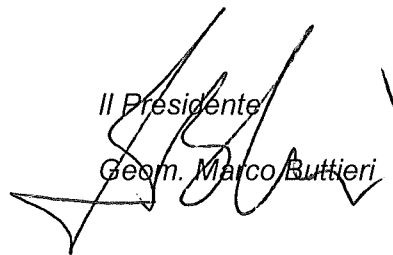
Un principio profondamente radicato nella cultura italiana, come testimoniato dalle parole di Luigi Einaudi, uno dei padri fondatori della Repubblica e grande sostenitore dell'importanza del tema: "Il lavoro, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, è condizione essenziale per la dignità dell'uomo."

Queste parole di Einaudi ne sottolineano il rilievo non solo come mezzo per ottenere un guadagno economico, ma soprattutto come strumento per valorizzare l'individuo, garantendo a ciascuno un ruolo attivo e dignitoso nella società.

In questo senso, il CCNL Federcasa, con la sua capacità di mediare tra le necessità delle aziende e i diritti dei lavoratori, si inserisce in una tradizione giuridica e morale che riconosce nel lavoro il cuore pulsante del progresso individuale e collettivo.

In questa sede, corre l'obbligo di ringraziare tutte le organizzazioni e le sigle, i membri della Commissione, i tecnici e collaboratori, la nostra struttura, che hanno consentito con il loro impegno a attività di giungere ad un risultato utile per tutti, in tempi così stretti, al solo fine di operare comunemente in favore degli interessi dei lavoratori, ma soprattutto degli assegnatari e delle loro famiglie cui sono rivolti i nostri servizi.

Il Presidente
Geom. Marco Buttieri



Roma, 6 novembre 2024

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

<u>ART. 1</u> - Campo di applicazione	pag. 8
<u>ART. 2</u> - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto	pag. 8
<u>ART. 3</u> - Commissione nazionale di gestione	pag. 9

TITOLO I **RELAZIONI SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI**

<u>ART. 4</u> - Procedure e materie delle relazioni sindacali	pag. 9
<u>ART. 5</u> - Pari opportunità	pag.13
<u>ART. 6</u> - Salute e sicurezza sul lavoro	pag.14
<u>ART. 7</u> - Rappresentanze sindacali unitarie	pag.17
<u>ART. 7 bis</u> - Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie	pag.17
<u>ART. 7 ter</u> - Comitato Nazionale dei Garanti	pag.19
<u>ART. 7 quater</u> - Misurazione della rappresentatività	pag.19
<u>ART. 7 quinquies</u> - Permessi Sindacali	pag.20
<u>ART. 7 sexties</u> - Affissione Comunicati - Diffusione Stampa Sindacale	pag.21
<u>ART. 7 septies</u> - Trattenute dei contributi sindacali	pag.22
<u>ART. 7 octies</u> - Assemblee sindacali del personale	pag.22
<u>ART. 8</u> - Patronati	pag.22
<u>ART. 9</u> - Circolo culturale e ricreativo	pag.23
<u>ART. 10</u> - Vertenze individuali	pag.23
<u>ART. 11</u> - Comitati paritetici per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione e di contrasto al mobbing	pag.24

TITOLO II **NORME GENERALI**

<u>ART. 12</u> - Assunzione del personale	pag.24
<u>ART. 13</u> - Trattamento laureati e diplomati	pag.25
<u>ART. 14</u> - Mobilità orizzontale	pag.26
<u>ART. 15</u> - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	pag.26
<u>ART. 16</u> - Inidoneità sopravvenuta in servizio	pag.27
<u>ART. 17</u> - Assunzioni a tempo determinato	pag.29
<u>ART. 18</u> - Contratto di lavoro a tempo parziale	pag.30

ART. 19 - Contratto di apprendistato pag.32

LAVORO A DISTANZA

LAVORO AGILE

ART. 20 - Definizione e principi generali pag.33

ART. 21 - Finalità del lavoro agile pag.33

ART. 22 - Accesso al lavoro agile pag.33

ART. 23 - Criteri di priorità per l'accesso al lavoro in modalità agile pag.34

ART. 24 - Accordo individuale pag.34

ART. 25 - Fascia di contattabilità e di inoperabilità – Diritto alla disconnessione pag.34

ART. 26 - Esecuzione della prestazione lavorativa - Obblighi del dipendente pag.35

ART. 27 - Recesso pag.35

ART. 28 - Formazione lavoro agile pag.35

ART. 29 - Norme finali pag.36

LAVORO DA REMOTO IN SEDE FISSA

ART. 30 - Definizione e principi generali pag.36

ART. 31 - Accordo individuale pag.36

ART. 32 - Volontarietà e reversibilità pag.37

ART. 33 - Diritti e doveri pag.37

ART. 34 - Formazione pag.37

ART. 35 - Organizzazione tecnica e protezione dati pag.37

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 36 - Contratti di somministrazione di lavoro pag.37

ART. 37 - Limiti di utilizzo e trattamento retributivo pag.38

ART. 38 - Periodo di prova pag.39

ART. 39 - Prestazioni presso altri enti o aziende pag.39

ART. 40 - Cessione individuale del contratto di lavoro pag.39

ART. 41 - Orario di lavoro pag.39

ART. 42 - Orario di lavoro per addetti a lavori discontinui,
compresi i custodi e portieri di edifici di ERP pag.40

ART. 43 - Flessibilità dell'orario di lavoro pag.40

ART. 44 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, trattamento turnisti pag.41

ART. 45 - Banca delle ore pag.42

ART. 46 - Assenze e permessi pag.42

ART. 47 - Diritto allo studio pag.43

ART. 48 - Congedi per la formazione pag.44

<u>ART. 49</u> - Periodi di riposo – festività e ferie	pag.44
<u>ART. 50</u> - Cessione delle ferie e dei permessi retribuiti a titolo gratuito	pag.46
<u>ART. 51</u> - Malattia e infortuni sul lavoro	pag.47
<u>ART. 52</u> - Aspettativa	pag.47
<u>ART. 53</u> - Congedi dei genitori	pag.48
<u>ART. 54</u> - Congedo per le donne vittime di violenza di genere	pag.49
<u>ART. 55</u> - Mutamento provvisorio di mansioni	pag.49
<u>ART. 56</u> - Assicurazioni	pag.50
<u>ART. 57</u> - Tutela dei dipendenti disabili	pag.50
<u>ART. 58</u> - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche	pag.51
<u>ART. 59</u> - Formazione e aggiornamento professionale	pag.51
<u>ART. 60</u> - Partecipazione ad organismi collegiali	pag.52
<u>ART. 61</u> - Copertura assicurativa	pag.52
<u>ART. 62</u> - Patrocinio legale	pag.52
<u>ART. 63</u> - Disciplina	pag.52
<u>ART. 64</u> - Codice disciplinare	pag.53
<u>ART. 65</u> - Lavoratori sottoposti a procedimento penale	pag.55
<u>ART. 66</u> - Cause di cessazione del rapporto di lavoro	pag.56
<u>ART. 67</u> - Procedura delle dimissioni	pag.56
<u>ART. 68</u> - Termini di preavviso	pag.56

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

<u>ART. 69</u> - Classificazione del personale	pag.57
<u>ART. 69 bis</u> - Personale con abilitazioni professionali	pag.60
<u>ART. 70</u> - Declaratorie di livello e profili professionali esemplificativi di area	pag.60
<u>ART. 70 bis</u> - Norma finale di classificazione	pag.63

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

<u>ART. 71</u> - Definizione di retribuzione	pag.63
<u>ART. 72</u> - Retribuzione base	pag.64
<u>ART. 73</u> - Aumenti periodici di anzianità	pag.65
<u>ART. 74</u> - Retribuzione alla persona	pag.66
<u>ART. 74 bis</u> - Indennità di ruolo	pag.66
<u>ART. 74 ter</u> - Incentivi tecnici	pag.66
<u>ART. 75</u> - Premio di risultato	pag.66

<u>ART. 76</u> - Tredicesima e quattordicesima mensilità	pag.68
<u>ART. 77</u> - Trattamento di missione	pag.68
<u>ART. 78</u> - Indennità varie	pag.68
<u>ART. 79</u> - Trattamento di fine rapporto	pag.70
<u>ART. 80</u> - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto	pag.70
<u>ART. 81</u> - Trattamento di pensione	pag.71
<u>ART. 82</u> - Previdenza integrativa	pag.71
<u>ART. 83</u> - Primo inquadramento	pag.72

3x

TITOLO V

NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE

<u>ART. 84</u> - Adeguamento delle norme per la prima applicazione del CCNL Federcasa agli enti di nuova trasformazione	pag.73
<u>ART. 85</u> - Fondo aziendale politiche incentivanti	pag.75
<u>ART. 86</u> - Norma finale	pag.75

6

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

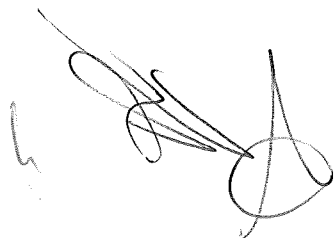
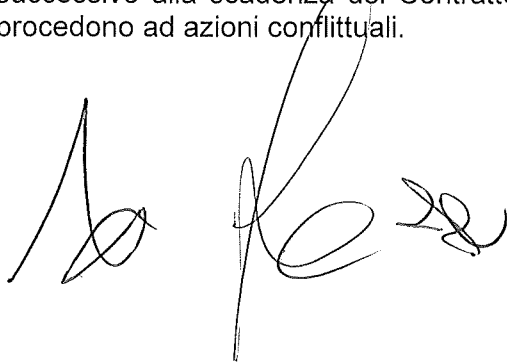
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra le Aziende, le società e gli enti pubblici economici che si occupano della gestione amministrativa, sociale e tecnica (Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Facility e Property) di edilizia residenziale pubblica/patrimonio pubblico (case, scuole, strade, caserme, impianti sportivi, ecc...), di seguito Aziende aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari, e i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai successivi articoli addetti alle attività di cui sopra.
2. Il presente Contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione pubblica "Regioni - autonomie locali" o altri comparti che, a seguito di leggi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, all'atto della stipulazione del presente Contratto, hanno già assunto la natura giuridica di cui al comma 1.
3. Il presente Contratto troverà inoltre applicazione nei confronti degli enti che saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione, nei cui confronti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI e, se del caso, gli eventuali "Atti aggiuntivi" che si rendesse necessario stipulare.
4. Le norme del presente Contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
5. In relazione al campo di applicazione di cui al comma 1, è esclusa l'applicazione anche parziale di altri contratti nazionali collettivi di categoria, fatto salvo diverse disposizioni derivanti da obblighi normativi.
6. Il presente contratto si applica inoltre alle società di scopo, costituite per lo svolgimento di compiti istituzionali e specifici relativi ad attività tipiche del settore dell'edilizia residenziale pubblica/patrimonio pubblico dell'edilizia residenziale pubblica e controllate da aziende o società che applicano il presente contratto.
7. Nell'eventualità di partecipazione minoritaria da parte dell'Azienda (IACP comunque denominato) in società con privati ed operante in altri servizi di pubblica utilità o in settori della produzione o del terziario è attivata la contrattazione a livello decentrato sul CCNL applicabile fermo restando i diritti acquisiti.
8. Nel caso di dismissione della Società controllata è attivato il confronto fra le parti firmatarie del presente CCNL a livello decentrato per la definizione di soluzioni diverse, facendo anche riferimento a disposizioni nazionali e/o regionali vigenti.

ART. 2

DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto concerne il periodo dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024**.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti negoziali.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti firmatarie mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.



77

ART. 3 COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE

1. La "Commissione Nazionale di Gestione del Contratto" (CNG) è un organismo paritetico costituito dalle Parti firmataria il presente CCNL, cui è affidato il compito:

- a) monitorare i processi di riforma degli ex IACP in atto e proporre le iniziative più idonee a favorirne lo sviluppo;
- b) fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali;
- c) emanare linee di indirizzo in merito all'applicazione delle disposizioni contrattuali;
- d) dirimere le controversie locali;
- e) definire i profili formativi ai fini dei percorsi dell'apprendistato.

2. La Commissione si riunisce su richiesta del livello nazionale dell'associazione o di una delle parti sindacali firmatarie del presente contratto.

3. Le parti concordano che fatte salve richieste specifiche di cui al comma precedente la CNG si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di verificare eventuali problemi nell'applicazione del CCNL e di monitorare eventuali processi di esternalizzazione.

TITOLO I RELAZIONI SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 4 PROCEDURE E MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, coerente con le finalità e gli indirizzi contenuti nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 Gennaio 2014, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.

2. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.

3. Le Parti reciprocamente si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione aziendale, quest'ultima riguardante materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. Le Parti, pertanto, convengono come segue, circa l'attribuzione delle diverse materie ai differenti livelli di negoziazione.

1. Livello nazionale

A) Informazione e Consultazione

1. Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore casa sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le organizzazioni sindacali rivestono oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per un'efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo.

Anche al fine suddetto, le Parti convengono alla opportunità di definire un sistema di Relazioni industriali improntato alla condivisione e al comune obiettivo di valorizzazione delle

risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti coerente con lo spirito del T.U. della rappresentanza del 10.02.2014. Anche a tal fine, Federcasa invia comunicazione semestrale, alle strutture sindacali nazionali firmatarie del CCNL, del numero e dei motivi dei contratti di fornitura di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

2. Gli incontri sono promossi da Federcasa o richiesti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.

B) Contrattazione - Procedura di rinnovo del CCNL

1. Le proposte di rinnovo del Contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse.

2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate. Sempre al primo incontro le parti definiranno anche le regole per la composizione delle delegazioni trattanti.

3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

4. Nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.

5. A valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

6. L'importo di tale elemento è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'ultimo indice IPCA disponibile al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi.

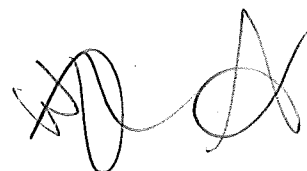
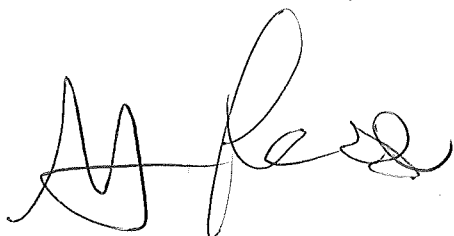
7. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'ultimo indice IPCA disponibile al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi.

8. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata e sarà assorbita negli aumenti contrattuali convenuti in sede di rinnovo.

C) Contrattazione - Materie

Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:

- a) il trattamento economico fondamentale;
- b) l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;
- c) il sistema di classificazione dei lavoratori;
- d) la durata dell'orario di lavoro;
- e) la regolamentazione delle problematiche sociali e della previdenza complementare;
- f) la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- g) la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali.



Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.

2. Livello aziendale

Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:

A) Informazione

L'Azienda trasmette alle RSU, e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, i dati e i documenti inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su loro esplicita richiesta può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.

Federcasa si impegna a inviare comunicazione semestrale alle strutture sindacali territoriali firmatarie del CCNL, contenente il numero e dei motivi dei contratti di fornitura di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Le Parti possono programmare periodici incontri su argomenti di rilevanza per il settore e di interesse reciproco e, in particolare, sulle seguenti tematiche:

- a) andamento economico e produttivo dell'Azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività e relativa programmazione ed ai risultati di gestione;
- b) volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
- c) eventuale costituzione e/o partecipazione a Società di scopo;
- d) articolazione oraria e prestazioni oltre il limite previsto dal contratto di lavoro;
- e) dinamica del costo del lavoro;
- f) notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;
- g) situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs 198 del 11 aprile 2006 in tema di pari opportunità;
- h) standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi e qualità dei servizi erogati;
- i) l'apertura della procedura di conciliazione di cui all'art.12 e i suoi esiti;
- j) informazione su il numero, le percentuali e i motivi del ricorso al lavoro a tempo determinato, del lavoro part-time e del lavoro in somministrazione. Nel caso del lavoro in somministrazione l'informazione deve essere resa prima della stipula del relativo contratto di fornitura;
- k) criteri e metodologie di valutazione individuate dall'Azienda per lo sviluppo professionale, il passaggio di Area e la mobilità. Tali metodologie si baseranno sulla valutazione dell'accrescimento professionale conseguito anche attraverso attività di formazione, sulla valutazione delle capacità dimostrate nell'assolvimento dei compiti espletati nonché sull'esperienza acquisita;
- l) criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa;
- m) l'utilizzo dell'istituto della retribuzione alla persona e relativi criteri, in quanto incidente sulle dinamiche del costo del lavoro e sulle politiche retributive aziendali;
- n) criteri in merito alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

Tutte le materie oggetto di consultazione e contrattazione sono preventivamente oggetto di informazione.

B) Consultazione

Intendendosi con questa voce la discussione preventiva con le R.S.U. ove costituita e le OO.SS. territoriali, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi sulle materie seguenti:

- a) problematiche relative ai lavoratori portatori con disabilità;
- b) risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti;
- c) pari opportunità e occupazione femminile;
- d) materie del lavoro agile e da remoto;
- e) programmi di sviluppo occupazionale, in relazione alle varie forme di lavoro previste dal presente contratto e articolazione dell'orario di lavoro;
- f) altre materie eventualmente definite a livello di contrattazione aziendale.

L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa. Alla fine dell'incontro la RSU, ove costituita, e le corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.

C) Contrattazione

Alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le Parti, esclusivamente a parametri di produttività/reddittività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Azienda. L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla RSU, ove costituita, e le strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi.

Gli accordi aziendali stipulati hanno durata triennale, fatti salvi gli istituti economici che hanno durata annuale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale. Le Parti convengono di demandare alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:

- a) linee di indirizzo, obiettivi e piani generali di formazione e aggiornamento professionale;
- b) indennità di trasferta e rimborsi spese;
- c) altre indennità di carattere compensativo e previste dal CCNL;
- d) indennità di maneggio valori;
- e) premio di risultato;
- f) modalità operativa di attuazione della reperibilità, dei turni;
- g) modalità di attuazione della mensa aziendale e/o del buono pasto;
- h) condizioni e modalità di cessione delle ferie a titolo gratuito;
- i) individuazione dei criteri per l'attribuzione delle indennità di cui ai successivi articoli 74 (Retribuzione alla persona) e di 74-bis (indennità di ruolo) e art. 78 comma 5;
- j) ogni altra materia non espressamente riservata all'ambito nazionale su cui le parti congiuntamente intendano addivenire a un accordo;
- k) modulazione della disciplina di taluni istituti contrattuali a particolari peculiarità aziendali ed al contesto territoriale di riferimento;
- l) regolamentazione sull'applicazione di welfare aziendale.

Le diverse modalità di interlocuzione tra Aziende ed RSU ove costituita, e OO.SS. territoriali o proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, sono disciplinate nei rispettivi articoli contrattuali.

Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La Parte (Azienda ovvero RSU, ove costituita, e le strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni;

Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma che precede. Le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.

D) Verifica

Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle Parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale attivando la Commissione Nazionale di gestione prevista dal precedente art. 3. Tale procedura sospende i termini per la contrattazione aziendale e va comunque conclusa entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 5 PARI OPPORTUNITÀ

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.Lgs. n. 198/2006, c.d. Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna.

2. In particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

3. Ogni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della carriera.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto-rappresentato.

5. Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:

- esaminare l'andamento occupazionale femminile;
- proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.

6. Le Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità di individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e non solo), è inaccettabile.

ART. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le Aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informativi delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.

2. Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

3. Visti il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni a livello nazionale e le norme regionali, le quali sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

1. Rappresentante per la sicurezza

A) Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:

- aziende fino a 50 dipendenti: 1;
- aziende fino a 200 dipendenti: 2;
- aziende da 201 a 1.000 dipendenti: 3;
- aziende oltre i 1.000 dipendenti: 6.

La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.

B) Modalità di designazione o elezione

1) Aziende fino a 15 dipendenti

Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.

L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.

In caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

2) Aziende con più di 15 dipendenti

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della Azienda al loro interno.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà/anno eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti che abbiano superato il periodo di prova in forza all'Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.

In caso di dimissioni del/dei rappresentante/i per la sicurezza subentra/ano il/i primo/i dei non eletti.

In mancanza il/i dimissionario/i esercita/ano le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

C) Permessi retribuiti

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 al rappresentante per la sicurezza spettano:

- nelle aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore annue;
- nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue;
- nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

D) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'articolo 50 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/2008. Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all'Azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'articolo 22 sopra richiamato.

E) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'articolo 50 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni:

1) Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge e con segnalazione al datore di lavoro.

Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2) Modalità di consultazione

Laddove il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

3) Informazioni e documentazione aziendale

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, inclusa su richiesta copia del Documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti all'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.

4) Strumenti per l'espletamento delle funzioni

Per l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

2. Organismi paritetici

A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali CISPEL e le strutture sindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le Organizzazioni sindacali stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008.

La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avvengono in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

3. Uso di attrezzature munite di video terminali

Il destinatario della normativa prevista dal Titolo VII (articoli 172 -177) del D.Lgs. 81/2008 viene individuato nel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 del D.Lgs. 81/2008.

Tale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore giornaliere dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.

ART. 7

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

1. Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, in applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 Gennaio 2014 procedono alla costituzione della RSU secondo le modalità previste nel suddetto accordo, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL.
2. La RSU, ove costituita, subentra alla RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge, ed assolve funzioni di agente unitamente alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
3. In ciascuna Azienda dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza, fermo quanto previsto dall'art. 7-bis, punto 5.

ART. 7 BIS

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive con più di quindici dipendenti di ciascuna Azienda ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
2. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
3. Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4 della sezione Terza del Testo Unico del 2014.
4. L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
5. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove validamente esistente.

2. Composizione

1. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
2. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 C.C., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adequata composizione della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adequata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Numero dei componenti

Il numero di componenti le RSU sarà almeno pari a:

- a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- b) 5 componenti nelle aziende tra 71 e 200 dipendenti;
- c) 7 componenti nelle aziende tra 201 e 500 dipendenti;
- d) 9 componenti nelle aziende tra 501 e 800 dipendenti;

- e) 1 componenti aggiuntivi ogni 200 o frazione di 200 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti.

Qualora dovessero verificarsi dubbi interpretativi sulla modalità di calcolo del numero dei componenti si rimanda alla Commissione Nazionale per un'interpretazione autentica.

4. Disciplina delle elezioni della RSU

1. Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto. Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza dell'unità produttiva, candidati nelle liste presentate nelle modalità indicate dal Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, i lavoratori non a tempo indeterminato possono godere dell'elettorato passivo purché il loro rapporto di lavoro non termini prima di 12 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
2. Nelle aziende con più di 15 dipendenti l'elettore può esprimere fino a due preferenze, in questo caso esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale come votazione della lista, anche se non sia stato espresso. Il voto apposto a più liste o l'indicazione di più preferenze a candidati di liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli quelli di preferenza.

3. Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle RSU nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale redatto al termine delle operazioni di scrutinio dovrà essere trasmesso a cura della Commissione elettorale al Comitato Nazionale dei Garanti di cui al successivo art. 7-ter. Il Comitato Nazionale dei Garanti raccoglie tutti i dati relativi alle RSU validamente in carica alla data del 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai singoli verbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione sindacale di categoria.

4. La direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. I tempi necessari per espletamento delle elezioni della RSU non sono computati ai fini del monte ore di cui al successivo art. 7-quinquies.

5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

1. La RSU, ove costituita subentra alla RSA. I componenti delle RSU, unitamente ai dirigenti sindacali delle sigle firmatarie, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, così come individuati dai rispettivi statuti, hanno la titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970 e del presente CCNL. Ove non vengano costituite le RSU valgono comunque i criteri definiti per la composizione globale delle rappresentanze (anche aziendali) secondo quanto indicato al punto 3 del presente articolo e dell'art. 7 quinquies.

2. Per quanto non indicato dal presente articolo si rimanda al Testo Unico della rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Norma in deroga

Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti risultasse fino a 15 dipendenti può essere costituita una RSU con 1 rappresentante.

ART. 7 TER COMITATO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Sarà costituito un Comitato Nazionale dei Garanti composto da un rappresentante di parte datoriale ed un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria del 10 gennaio 2014 o del presente CCNL
2. Le risoluzioni del Comitato dei Garanti si intenderanno approvate solo in caso di voto favorevole sia della parte datoriale che della maggioranza delle sigle sindacali ivi rappresentate.
3. Il Comitato Nazionale dei Garanti ha il compito di certificare, per ciascun anno, il livello di rappresentanza delle OO.SS. che vi partecipano ponderando il dato associativo con quello elettorale delle RSU secondo quanto previsto dal presente CCNL e dal Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria del 10 gennaio 2014.

ART. 7 QUATER MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ

1. Ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale si terrà conto del dato associativo e del risultato delle RSU.
2. Entro agosto di ciascun anno le aziende che applicano il CCNL Federcasa certificheranno il numero di lavoratori iscritti e provvederanno ad inviare tali dati alle Segreterie nazionali delle OO.SS e al Comitato Nazionale dei Garanti di cui all'art. 9-ter. L'inottemperanza da parte delle aziende costituirà condotta antisindacale ex art. 28, legge n. 300/1970.
3. Il Comitato Nazionale dei Garanti di cui all' art. 9-bis rileva il dato associativo delle OO.SS. su tutto il territorio nazionale alla data del 30 novembre di ciascun anno.
4. I dati così comunicati saranno poi valutati e, se del caso, validati dal Comitato Nazionale dei Garanti di cui all'art. 9-ter, il quale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, provvederà a rendere pubblici i dati relativi alla rappresentatività delle singole OO.SS.
5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della comunicazione del dato associativo il Comitato Nazionale dei Garanti provvederà alla ponderazione del dato elettorale, rilevato in base alle procedure, con il dato associativo, determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU. sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei due dati.
6. Effettuata la ponderazione, il Comitato Nazionale dei Garanti comunicherà alle parti stipulanti il presente CCNL o del TU sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 o che vi aderiscano il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della rilevazione.
7. Le parti recepiscono integralmente quanto previsto dalla PARTE TERZA del T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, fermo restando che devono intendersi ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (o che abbiano formalmente aderito allo stesso), a condizione che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%. sulla base di quanto previsto al comma 5.
8. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria del 10 gennaio 2014 e successive modificazioni, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all'interno dell'Azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole convenute con il presente CCNL.
9. In caso di assenza delle RSU costituite ai sensi del presente CCNL e degli accordi interconfederali sopra richiamati, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'Azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati ai sensi della presente intesa. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono

essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria del 10 gennaio 2014 o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

10. Nei casi previsti dal comma 9, ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, come previsto per le RSU, anche le RSA di cui all'art. 19 della legge del 20 maggio 1970 n.300, quando presenti durano in carica tre anni.

ART. 7 QUINQUIES PERMESSI SINDACALI

A) Permessi per la RSU

1. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari 1 ora per dipendente in forza presso l'Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione, con un minimo di 12 ore annue complessive.
2. I permessi della RSU assorbono quelli spettanti a norma dell'articolo 23 della legge 300/1970.
3. I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione aziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore.
4. La comunicazione dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSU alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il nominativo del beneficiario.
5. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale.
6. Fino ad avvenuta costituzione delle RSU il monte ore di cui alla presente lettera A) compete ai membri delle RSA.

B) Permessi per i dirigenti sindacali aziendali

1. I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari a 2 (due) ore per dipendente in forza presso l'Azienda al 30 settembre dell'anno precedente a quello di fruizione.
2. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto.
3. Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge 300/1970. Federcasa trasmette alle Organizzazioni sindacali entro il 30 novembre di ciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle aziende associate ed il numero complessivo delle deleghe espresse dai lavoratori a favore di ciascuna di esse.
4. I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.
5. A tal fine, le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestivamente a Federcasa i rispettivi statuti e l'elenco degli organismi direttivi ivi contemplati. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestiva comunicazione a Federcasa in ordine ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi direttivi sindacali, e la stessa provvederà poi a comunicarle alle aziende interessate.
6. Il monte ore aziendale viene ripartito tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL nella misura e con le modalità che le medesime Organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle aziende ed a Federcasa entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la ripartizione si riferisce. In mancanza di tale accordo la ripartizione verrà effettuata in proporzione

alle deleghe complessivamente espresse dai lavoratori delle aziende comprese nel campo di applicazione del Contratto.

7. In via eccezionale di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad attività ed iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.

8. Il permesso deve essere espressamente trasmesso dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni mediante lettera indirizzata alla Direzione aziendale. La partecipazione dei dirigenti sindacali di cui alla presente lettera B) a riunioni espressamente convocate dalla Direzione aziendale non sono computate ai fini del monte ore.

C) Attività sindacale a tempo pieno

1. L'attività sindacale a tempo pieno viene convenzionalmente quantificata in 1000 ore in ragione di anno e può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare).

2. Per il periodo è garantita la fruizione di tre permessi sindacali a tempo pieno.

3. Per lo stesso periodo è altresì attribuito alle Strutture sindacali nazionali un monte ore costituito da 0,5 ore per dipendente.

4. Le Parti si impegnano ad aggiornare la materia dei permessi e delle agibilità sindacali, sia a livello nazionale che locale.

5. Le Organizzazioni sindacali beneficiarie dei permessi sindacali a tempo pieno sono individuate da un accordo unitario fra tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto o, in mancanza di tale accordo, in base alla maggiore rappresentatività accertata mediante le deleghe espresse dai lavoratori delle aziende comprese nel campo di applicazione del Contratto.

I permessi per l'attività sindacale a tempo pieno non possono essere utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL.

6. Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l'Azienda assegna all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.

7. Durante la fruizione dei permessi sindacali a tempo pieno è garantita la corresponsione della retribuzione globale, esclusi i trattamenti economici accessori legati alla presenza in servizio.

L'onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività sindacale a tempo pieno qui previsti è annualmente ripartito tra tutte le aziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna Azienda.

Federcasa acquisisce dalle aziende ogni dato utile a verificare il rispetto delle presenti norme.

Le disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le ore destinate ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno, vengono ripartite nella misura stabilita tra le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

ART. 7 SEXTIES

AFFISSIONE COMUNICATI - DIFFUSIONE STAMPA SINDACALE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge 300/1970 l'Azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi per l'affissione di comunicati. In detti albi, le RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL possono affiggere comunicati, afferenti le proprie attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.

2. La responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi direttivi delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU.

Le Aziende, ove possibile, metteranno a disposizione delle aziende una bacheca digitale ovvero, in alternativa, agevoleranno la diffusione delle informazioni sindacali anche attraverso l'utilizzo delle e-mail e della posta aziendale.

ART. 7 SEPTIES

TRATTENUTE DEI CONTRIBUTI SINDACALI

1. Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai Sindacati nazionali, inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale devono essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta stessa.
2. La trattenuta viene effettuata e/o è sospesa a richiesta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega e/o di revoca della stessa.
3. Dopo aver effettuato la trattenuta l'Azienda rimette ad ogni Sindacato la somma di competenza.
4. Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole aziende.

ART. 7 OCTIES

ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE

1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Le assemblee si svolgono di norma nell'ambito della sede di lavoro; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, le modalità di computo delle ore di assemblea vengono definite nell'ambito delle relazioni sindacali a livello aziendale, fermo restando che la durata dell'assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio. Nel caso di Aziende con più sedi territoriali ovvero in caso di assemblee generali di tutti i dipendenti saranno concordate a livello decentrato le modalità per facilitare agli stessi le modalità di partecipazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 300/1970, le riunioni possono essere indette dalla RSU ovvero dalle strutture sindacali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge 146/1990.
4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella RSU e/o delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

ART. 8

PATRONATI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 300/1970 secondo cui gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto si conviene quanto segue:
 - gli istituti di patronato possono svolgere i compiti previsti dalla Legge n. 152 del 30/03/2001 mediante rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza

delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.

2. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità di svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto fuori dall'orario di lavoro.

3. Qualora per ragioni di particolare urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario di lavoro con un dipendente dell'Azienda per l'espletamento del mandato conferito, gli stessi rappresentanti del patronato daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato un permesso non retribuito, affinché possa allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo strettamente necessario, sempreché non ostino effettivi motivi di carattere tecnico ed organizzativo. Le aziende dovranno prevedere un apposito albo per consentire ai patronati l'affissione di notizie di carattere generale attinenti le proprie funzioni.

4. Ai rappresentanti del patronato dovrà essere consentito l'uso di idonei spazi per l'espletamento della loro attività.

ART. 9

CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO

1. Le attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che verranno realizzate, saranno esercitate autonomamente. Sono soci del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in regola con il versamento delle quote associative, i quali, come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto. Ne possono altresì far parte, senza oneri per l'Azienda, gli ex dipendenti.

2. Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con voto segreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota sociale, ferma restando la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda, ove richiesta o stabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda stessa di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Dette attività dovranno essere realizzate in modo da tendere ad un rapporto costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini, tra strutture del Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno dei luoghi di lavoro.

4. La partecipazione alle singole iniziative promosse dal Circolo dovrà prevedere la richiesta di quote diversificate per:

- lavoratore iscritto al circolo;
- lavoratore non iscritto;
- cittadino.

5. Il contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento delle sue attività sarà pari a 21,00 euro annuali, commisurate al numero dei lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno. Le quote associative versate da ciascun lavoratore socio non potranno essere inferiori a 11 euro annuali.

6. Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del Circolo potranno essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività del Circolo permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

7. Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo dell'attuazione e della gestione di iniziative particolari non specificatamente previste nell'ambito delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere un contributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.

ART. 10

VERTENZE INDIVIDUALI

1. Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente Contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.

2. Entro 15 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla RSU aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l'esame della richiesta.

3. In caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente in forma scritta le proprie determinazioni entro i 15 giorni successivi, a completa definizione della procedura.
4. L'apertura della procedura di conciliazione e i suoi esiti sono comunicati alla RSU, ove costituita, e alle strutture territoriali competenti delle OO.SS. firmatarie.

ART. 11

COMITATI PARITETICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO AL MOBBING

1. Le parti firmatarie del presente contratto riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro. In relazione a questo, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 riconoscono la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare la diffusione di tali situazioni che assumono rilevanza sociale.

2. Entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, si devono costituire ed attivare specifici comitati paritetici. I comitati vengono attivati ed hanno il compito di individuare le possibili cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di lavoro o a fattori organizzativi o gestionali che lo possano provocare e prospettare alla direzione aziendale l'eventuale soluzione del caso in sede extra giudiziale.

I compiti del Comitato possono essere così definiti:

- compiti propositivi (ad esempio nella promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità, nel proporre azioni positive, interventi e progetti come indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche);
- compiti consultivi (ad esempio riguardo il piano di formazione del personale, i criteri di valutazione, orari di lavoro, forme di flessibilità, interventi di conciliazione);
- compiti di esame (ad esempio sugli esiti di promozione del benessere organizzativo e nella prevenzione del disagio lavorativo).

3. I comitati sono costituiti da un componente designato unitariamente dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e da un rappresentante designato dall'Azienda;

4. Le Parti concordano che i comitati possano essere costituiti nelle Aziende con oltre 35 dipendenti; per le altre Aziende ci si avvale del comitato paritetico esistente nell'Azienda limitrofa più grande del territorio regionale;

5. I comitati dovranno riunirsi almeno due volte l'anno e dotarsi di un regolamento operativo che sarà oggetto della prima convocazione.

TITOLO II NORME GENERALI

ART. 12

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Assunzione

1. L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria vigenti in materia.

2. L'assunzione viene comunicata all'interessato con lettera nella quale, sono indicati:

- a) l'identità delle parti;
- b) la data di assunzione;

- c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro, indicando il termine finale in caso di lavoro a tempo determinato;
- d) la durata del periodo di prova;
- e) l'area e il livello di inquadramento in base a quanto previsto dal presente CCNL;
- f) il trattamento economico iniziale con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- g) la sede di assegnazione, se manca un luogo fisso o predominante, informazione sulla circostanza che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- h) ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative e la quantità di prestazione lavorativa in caso di rapporto a tempo parziale;
- i) la programmazione dell'orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, eventuali condizioni per il cambio turno;
- j) il riferimento al contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- k) le prestazioni regolamentate da automazione.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal D.Lgs. n. 104/2022 in formato cartaceo oppure in modalità elettronica o telematica ("e-mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore", Circolare INL n. 4/2022).

In ogni caso le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore a cura del datore di lavoro che deve conservare la prova dell'avvenuta trasmissione o ricezione per cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 3 del D.Lgs. n. 104/2022).

Documenti

Salvo diversa modalità stabilita dalle Aziende, per l'assunzione il lavoratore deve presentare, di norma mediante autocertificazione o a richiesta in termini di legge, i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza dei Paesi dell'UE e/o titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) titolo di studio ed eventuali specializzazioni;
- d) stato di famiglia;
- e) eventuali certificati di servizi prestati in precedenza se necessari.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.

Idoneità

L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'Azienda, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità psico-fisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro, all'accertamento dell'idoneità dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria (medico competente).

ART. 13

TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI

1. L'assegnazione del livello di inquadramento viene effettuata in relazione alle mansioni svolte ed i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità di carriera indipendentemente dai titoli di studio.

2. Allo scopo, tuttavia, di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro, la posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato e, di volta in volta, espressamente richiesti dall'Azienda per l'assunzione vengono fissate le norme seguenti:

- a) Laurea specialistica: all'atto dell'assunzione sono inquadrati in livello A3. Essi possono essere sottoposti ad idonee azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto. Successivamente, gli interessati possono essere sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico che si svilupperanno anche mediante utilizzazione in mansioni diverse.
- b) Laurea triennale e diplomi universitari: all'atto della assunzione sono inquadrati in livello B1. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati sono sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di livello B1.
- c) Diplomati da scuola media superiore: all'atto dell'assunzione sono inquadrati in livello B3. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati sono sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di livello B3.

ART. 14

MOBILITÀ ORIZZONTALE

1. Tenuto conto delle caratteristiche del posto da ricoprire e fatti salvi gli eventuali accertamenti di idoneità, possono realizzarsi, in relazione alle esigenze di servizio, spostamenti di lavoratori, nell'ambito delle posizioni previste per uno stesso livello. Tali spostamenti possono realizzarsi anche a richiesta dei singoli lavoratori, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio e previa verifica suindicata.

2. Detta mobilità è finalizzata a:

- a) razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
- c) riorganizzazione e trasferimento di reparti, uffici o servizi.

ART. 15

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Accertamenti preventivi

1. L'Azienda, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto della normativa vigente, sottopone l'interessato ad accertamenti preventivi tesi a constatare l'idoneità alla mansione specifica.

2. Tali accertamenti, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 81/2008, sono svolti anche nei confronti del personale disabile assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, tenuto conto di quanto specificamente disposto al riguardo da tale legge.

3. In assenza di un giudizio di idoneità specifica alla mansione per la quale il lavoratore deve essere assunto non potrà farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro.

2. Accertamenti periodici

1. Allo scopo di preservare lo stato di salute dei dipendenti e di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende, avvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale ad accertamenti sanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.

2. Tali accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente, anche esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche mirati al rischio specifico al fine di consentire l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione. In proposito, il medico competente può avvalersi della

collaborazione di medici ed istituti specialistici scelti dal datore di lavoro, fermo restando l'assoluto rispetto del segreto professionale circa le notizie a carattere sanitario. Esse dovranno essere comunicate esclusivamente al medico competente che, acquisiti tutti gli elementi di valutazione reputati necessari, esprimerà il giudizio di idoneità alla mansione.

3. Il lavoratore non può sottrarsi agli accertamenti di cui sopra, essenziali per tutelare la sua stessa integrità fisica.

4. Qualora il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda, al fine di valutare la sua idoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.

5. Il medico competente conclude l'accertamento sanitario esprimendo un giudizio circa la idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato, contestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza ed alla Direzione aziendale.

6. La periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico competente, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i rappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà stabilita sulla base del Documento contenente la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro e potrà essere oggetto di successive modifiche.

7. Sulla base del Documento suddetto l'Azienda definirà la tabella delle mansioni correlata ad ogni area di attività ed i relativi rischi per la salute. Tale tabella sarà trasmessa anche al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Lavoratori della USL territorialmente competente, in qualità di organo di vigilanza cui proporre ricorso avverso i giudizi di inidoneità fisica assoluta o relativa. Essa, inoltre, dovrà essere di volta in volta trasmessa anche alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per gli eventuali adempimenti di competenza di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

8. Particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dello stato di salute, anche attraverso una più stretta cadenza degli accertamenti periodici, nei confronti del personale adibito ad attività usuranti nonché dei lavoratori che prestano servizio notturno.

9. Le aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati, compileranno opportune statistiche, informandone il rappresentante per la sicurezza. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le aziende adotteranno le misure del caso nell'ambito della vigente normativa.

10. Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in modo del tutto anonimo. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio. Tutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto professionale.

11. Il medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, ad un familiare dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.

12. Per quanto non espressamente indicato valgono le normative di legge o altre pattuizioni a livello aziendale correlate a particolari specificità.

13. Gli oneri per l'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Azienda.

ART. 16

INIDONEITÀ SOPRAVVENUTA IN SERVIZIO

1. È diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito.

2. L'accertamento relativo deve essere compiuto dal Medico Competente, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione.

3. Contro l'eventuale giudizio di inidoneità sia l'Azienda che il lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell'art. 41 comma 9 del decreto legislativo 81/2008.

4. Nelle more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto e fino all'acquisizione del relativo esito, il lavoratore sarà provvisoriamente inserito in mansioni confacenti con il suo stato, come indicate dal medico competente, compatibilmente con le esigenze funzionali aziendali, in considerazione della temporaneità dello stato di inabilità.

5. L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla constatazione della sua capacità lavorativa. A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in suo possesso esclusivamente e direttamente al medico competente.

6. Gli organi di cui sopra potranno:

- a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito;
- b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;
- d) dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.

7. Nei casi previsti dal precedente punto 6, lettere b) e c), l'Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 8.

8. È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lettera c), di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell'accertamento medico. In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento.

9. La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro.

10. L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ed il lavoratore interessato.

11. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità.

12. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata ad personam la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale differenza (ad personam) è parte della retribuzione globale.

13. Nel caso di lavoratori disabili assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con quanto specificamente previsto dall'articolo 10 della predetta legge.

Esonero agevolato per inidoneità

A. Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma una tantum definita nella sotto indicata tabella.

B. L'esonero, stante la condizione di cui al precedente punto A, avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del licenziamento abbiano un'età

anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno.

Anni di servizio aziendale	Mensilità globali dell'ultima retribuzione (x 14:12)
10 compiuti	3
11 compiuti	4
12 compiuti	5
13 compiuti	6
14 compiuti	7
15 compiuti	8
16 compiuti	9
17 compiuti	10
18 compiuti	11
19 compiuti	12
20 compiuti	14
22 compiuti	13
24 compiuti	12
25 compiuti	11
26 compiuti	10
27 compiuti	9
28 compiuti	8
29 compiuti	7
maggiore di 29 anni	6

C. L'una tantum sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore ai 55° compiuto anagraficamente.

ART. 17

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima non superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

In attuazione della delega contenuta all'art. 19, comma 1 lett. a), D.lgs. 81/2015, anche ai fini dell'applicazione del successivo art. 21, le Parti confermano che l'apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi è consentita nelle seguenti ipotesi:

- a) incrementi significativi ovvero esigenze oggettive delle attività ordinarie aventi carattere di temporaneità e/o che necessitano di personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- b) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
- c) sostituzione di altri lavoratori;

2. I dipendenti a tempo determinato non possono superare il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'unità superiore e con un minimo di quattro unità.

3. Qualora l'Azienda ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale con la RSU e le OO.SS. territoriali, che definisce anche le casistiche che possono dar luogo alle assunzioni a tempo determinato, la quota di cui al comma 2 può essere elevata in funzione di specifiche esigenze aziendali.

4. In ogni caso, in tema di PNRR, resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 6 ter del DL 77/2021 e ss.mm.ii.

5. Per il periodo di prova si applica l'art. 34 del presente contratto.

ART. 18

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs act), è quello in cui l'orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto.
2. Le aziende possono assumere lavoratori/lavoratrici con rapporto a tempo parziale ed anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
3. Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando altresì un'occasione di allargamento della base occupazionale.
4. Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
 - a) orizzontale, con orario giornaliero in tutti i giorni lavorativi ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
 - b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
 - c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro.
5. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno.
6. All'atto dell'assunzione per tutte le forme di lavoro a tempo parziale l'azienda fissa la durata della prestazione che non è, comunque, inferiore al 30% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.
7. Il lavoratore assunto a tempo parziale può presentare in qualsiasi momento, domanda intesa a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno; l'eventuale accoglimento della stessa viene valutato dall'Azienda informata la R.S.U., e le corrispondenti strutture territoriali competenti sulla base delle esigenze di servizio.
8. In caso di assunzioni a tempo pieno il datore di lavoro terrà prioritariamente in considerazione le richieste dei lavoratori già assunti a tempo parziale. Alla pianificazione delle assunzioni sarà data idonea informazione.
9. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 81/15.
10. Nel contratto deve essere indicata espressamente la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività ed ogni altro trattamento contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale, fermo restando i principi di non discriminazione definiti dall'art. 7 D.Lgs. n. 81 del 2015.
12. Il personale in servizio a tempo pieno, che intende trasformare il rapporto a tempo parziale, deve inoltrare apposita domanda all'azienda, che valuta con particolare attenzione nei limiti delle esigenze di servizio, le richieste presentate, con riferimento alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) lavoratori con figli di età inferiore a otto anni;
 - b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/1992 e successive modifiche;
 - c) lavoratori studenti di cui all'articolo 10 della legge, n. 300/70;
 - d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione particolari esigenze di carattere personale o familiare.

13. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs act) hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale e viceversa in qualsiasi momento lo richieda il dipendente.

14. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze organizzative. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la durata può essere determinata nel tempo, ferma restando la possibilità di durata illimitata.

15. L'accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ed è regolato come segue:

- a) dovrà contenere la variazione dell'orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all'anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche;
- b) dovrà essere sottoposta a preventiva convalida (ovvero comunicazione telematica) della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nell'ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, ove prevista per legge.

16. Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del periodo concordato il ritorno a tempo pieno con mansioni di pari livello a quelle già ricoperte.

17. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, può in qualunque momento, decorsi almeno 6 mesi dalla trasformazione presentare all'azienda richiesta per il rientro a tempo pieno nelle proprie mansioni ovvero in mansioni equivalenti. L'azienda entro 15 giorni dalla domanda valuta l'accoglimento della stessa con formale motivazione.

18. Sia nelle ipotesi di assunzioni a tempo parziale che nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, l'azienda a fronte di particolari esigenze organizzative e/o produttive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ipotesi in cui sia prevista la clausola flessibile nel contratto, acquisendo il preventivo consenso scritto del lavoratore.

19. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto può inoltre essere prevista la clausola elastica quale incremento della quantità della prestazione, solo se concordata preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o produttivo, nella misura massima pari al 25% da computarsi sull'orario originariamente concordato.

20. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dai casi di ammissione del lavoro straordinario.

21. L'esercizio da parte dell'azienda della possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa può avvenire solo per particolari esigenze organizzative e/o produttive e comporta, in favore del lavoratore un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi da comunicare per iscritto al lavoratore.

22. Il lavoratore ha diritto a percepire una maggiorazione limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, pari al 15% 25% sull'importo della retribuzione oraria globale.

23. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da apposito accordo scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSU o RSA designato dal lavoratore stesso o da una OO.SS. firmataria del CCNL.

24. L'eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare gli accordi suddetti non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento e consente l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica in presenza di uno dei seguenti motivi:

- a) esigenza di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
- b) esigenze di carattere familiare e/o necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
- c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
- d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all'art. 43 del CCNL, qualora la variazione della prestazione, per effetto dell'adozione di predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze di studio.

25. La disdetta ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo all'invio della relativa comunicazione.

26. L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di disdetta di cui sopra non costituisce motivo di licenziamento né consente l'adozione di provvedimenti disciplinari e viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

27. Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto può effettuare, previo consenso del lavoratore, lavoro straordinario nei limiti del 15% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

28. Si considera in ogni caso straordinario anche il lavoro prestato oltre il limite dell'orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

29. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro straordinario di cui sopra si applica una maggiorazione pari al 50% sull'importo della retribuzione oraria globale.

30. Il trattamento economico delle prestazioni di lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio orario maggiorato con le percentuali di cui all'art. 44 del CCNL.

31. Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro straordinarie, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della richiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell'orario di lavoro ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore prestate nel periodo predetto, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di lavoro straordinarie dovute a sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

32. Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa. L'aumento maturato, così proporzionato, resta invariato in caso di rientro a tempo pieno.

33. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dal presente CCNL e dalle leggi vigenti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

ART. 19

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

1. Le Parti convengono che il contratto di apprendistato, in quanto contratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento finalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire nelle aziende.

2. Per la relativa disciplina per l'applicazione dell'istituto contrattuale dell'Apprendistato le Parti fanno riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale apprendistato art 43 e 45 D.Lgs. 81 del 2015 sottoscritto in data 18 maggio 2016 e, per i casi non disciplinati dal citato accordo interconfederale alla Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), e dal D.Lgs n. 81/2015 al Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), e dal D.Lgs n. 81/2015.

Dichiarazione a verbale

Le Parti concordano di stabilire, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, in un accordo separato da allegare al CCNL, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche in ragione del tipo di qualificazione ai fini contrattuali da conseguire con l'apprendistato professionalizzante.

L'accordo provvederà a disciplinare oltre all'apprendistato professionalizzante, già previsto dall'art. 19, anche:

1. l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

2. l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

LAVORO A DISTANZA

LAVORO AGILE

ART. 20

DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il lavoro agile rientra tra le politiche mirate ad agevolare un corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita e di lavoro così come indicato nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto da Parti Sociali e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 07/12/21 e alla Legge 81 del 2017 ed è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa.

Tale modalità, stabilita mediante accordo volontario e consensuale tra l'azienda e il dipendente, prevede l'effettuazione della prestazione di lavoro subordinato per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'azienda e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità del lavoro agile, il dipendente conserva i medesimi diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono la loro mansione esclusivamente all'interno dei locali dell'azienda.

3. Le aziende garantiscono, al personale in lavoro agile, le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

ART. 21

FINALITÀ DEL LAVORO AGILE

1. L'introduzione del lavoro agile, risponde alle seguenti finalità:

- a) introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati;
- b) rafforzare le pari opportunità e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- c) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa.

ART. 22

ACCESSO AL LAVORO AGILE

1. L'adesione al lavoro agile ha natura volontaria e consensuale.

2. Il dipendente può richiedere l'accesso alla modalità di lavoro agile quando ricorrano i seguenti requisiti:

- a) delocalizzazione, anche solo in parte, delle attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- b) possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione di lavoro al di fuori della sede di lavoro;
- c) possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati ed in piena autonomia;
- d) possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente che opera, in piena autonomia, rispetto agli obiettivi programmati.

3. In caso di attivazione del lavoro agile, previa consultazione in sede decentrata, le aziende identificano le aree/attività per le quali le prestazioni potranno essere rese in modalità agile, nonché potranno individuare le percentuali di attivazione.

4. Possono chiedere l'accesso al lavoro agile tutti i dipendenti dell'azienda, previa stipula dell'accordo individuale redatto secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Le aziende dovranno comunicare al lavoratore l'accoglimento della richiesta ovvero il rigetto che dovrà essere motivato secondo i termini di legge.

ART. 23

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCESSO AL LAVORO IN MODALITÀ AGILE

1. Le aziende, nel dare accesso al lavoro agile, hanno cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con l'obiettivo di miglioramento del servizio reso.

2. Fermo restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti, le aziende, previa consultazione aziendale, possono individuare ulteriori priorità, avendo cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in particolare condizioni di necessità, non coperte da altre misure.

ART. 24

ACCORDO INDIVIDUALE

1. L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, ai sensi degli articoli 19 e 21 della Legge 81 del 2017; esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'azienda.

2. L'accordo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- b) alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
- c) modalità di recesso che deve avvenire entro un termine non inferiore a trenta giorni salve le ipotesi previste dall'articolo 19 della legge 81 del 2017;
- d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- e) indicazione delle fasce di contattabilità e di quelle di inoperabilità;
- f) tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
- g) modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n. 300 del 1970;
- h) impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile;
- i) forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- j) gli strumenti di lavoro.

ART. 25

FASCIA DI CONTATTABILITÀ E DI INOPERABILITÀ – DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

1. Per fascia di contattabilità, non superiore alle 6 ore giornaliere la cui individuazione è rimessa in sede di consultazione aziendale, si intende quella porzione oraria all'interno della quale il dipendente è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Pertanto, esso dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni di ricevere/inviare telefonate e mail, di partecipare a conference call o, comunque, di connettersi a riunioni sul web, nonché di poter accedere ed operare sulle piattaforme informatiche utilizzate di consueto per lo svolgimento delle attività lavorative.

2. Al di fuori della fascia di contattabilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione. Tale diritto si applica in senso bidirezionale (verso i dirigenti sia in senso ascendente che discendente) ma anche in senso orizzontale, cioè tra colleghi.

3. Per fascia di inoperabilità, si intende quella porzione oraria in cui non può essere richiesta al dipendente alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia è complementare alla fascia di contattabilità.

e comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'articolo 7 comma 1 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003.

4. Salvo esplicita previsione degli accordi decentrati, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

ART. 26

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

1. Di norma, l'azienda fornisce, la strumentazione utile per l'erogazione della prestazione lavorativa in modalità agile.

2. In ogni caso, è consentito al dipendente, quando le aziende non disponessero delle risorse necessarie ovvero non abbiano previsto la fornitura della strumentazione, l'uso dei dispositivi elettronici personali. In tal caso le parti provvedono, in sede di contrattazione decentrata, a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e individuano eventuali forme di indennizzo per le spese. In caso di strumentazioni messe a disposizione dalle aziende, le stesse debbono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio e non debbono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza.

3. Il dipendente è personalmente responsabile della custodia e della conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche fornite. Tutta la strumentazione tecnologica ed informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alla disposizione del decreto legislativo 81 del 2008. Per sopravvenute esigenze di servizio, cui non si possa far fronte in modalità da remoto, il dipendente in lavoro agile, potrà essere richiamato in sede con un preavviso di almeno 48 ore.

4. Il dipendente durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile è tenuto ad osservare:

- a) gli obblighi di riservatezza e i relativi doveri di comportamento sanciti dall'articolo 63 del CCNL Federcasa;
- b) gli obblighi di custodia e riservatezza della documentazione, dei dati e delle informazioni inerenti l'Azienda;
- c) gli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro in linea con le disposizioni del decreto legislativo 81 del 2008.

5. Nei casi di sopravvenuta impossibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile, il dipendente dovrà immediatamente rientrare in azienda.

ART. 27

RECESSO

1. Le parti hanno facoltà di recedere dall'accordo con preavviso non inferiore a trenta giorni, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 19 della Legge 81 del 2017.

2. Il dipendente eserciterà per iscritto, comunicandolo all'Azienda, la facoltà di recesso, indicando eventuali motivi familiari o personali secondo le modalità in atto in azienda.

3. Le aziende possono esercitare la facoltà di recedere dall'accordo, con effetto immediato, qualora il dipendente in lavoro agile risulti inadempiente alle previsioni contrattuali o a quelle dell'accordo sottoscritto.

ART. 28

FORMAZIONE LAVORO AGILE

1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività di formazione previste dall'articolo 59 CCNL Federcasa, saranno previste specifiche iniziative formative per tutto il personale che dovranno porsi l'obiettivo di far sì che tutto il personale sia in grado di utilizzare piattaforme di comunicazione previsti per operare in modalità di lavoro agile, nonché di diffondere modelli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia.

ART. 29 NORME FINALI

1. L'Azienda s'impegna a garantire l'esercizio da remoto dei medesimi diritti e delle libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali anche con idonea strumentazione online, fermo restando la possibilità, per il lavoratore agile, di esercitare tali diritti anche in presenza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rimanda alla contrattazione di II livello nel perimetro definito dalla legge 81/2017 e dal "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" del 7 dicembre 2021.
3. La presente disciplina ha sostituito le previsioni contenute negli artt. da 22 a 29 del precedente CCNL Federcasa, fatti salvi i relativi accordi già in essere che continuano ad avere efficacia sino alla loro naturale scadenza ovvero sino alla data di risoluzione dei medesimi.

LAVORO DA REMOTO IN SEDE FISSA

ART. 30 DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il lavoro da remoto costituisce una forma alternativa di adempimento della prestazione lavorativa che consegue a una scelta condivisa tra Azienda e lavoratore interessato, che comporta una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio a cui il dipendente è assegnato. Tale scelta è comunque reversibile con un preavviso di almeno 6 mesi.

L'Azienda, previa consultazione in sede decentrata, valuterà e identificherà la compatibilità organizzativa del lavoro da remoto nei diversi settori organizzativi.

Nella prestazione di lavoro da remoto, il dipendente è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso i locali aziendali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di rispetto dell'orario di lavoro. Il lavoratore gode di tutti i diritti a lui spettanti da norme o da CCNL, quali riposi, pause permessi retribuiti e non retribuiti e trattamento economico e buoni pasto.

Non è esclusa la possibilità di effettuare prestazioni ibride di lavoro da remoto, con giorni di presenza in azienda

ART. 31 ACCORDO INDIVIDUALE

L'Azienda concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività lavorativa, previa verifica della sua idoneità ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008, anche ai fini della valutazione del rischio infortuni, stipulando con il lavoratore apposito accordo individuale che fissi quali elementi minimi:

- a) il luogo di lavoro;
- b) l'articolazione (che potrà prevedere l'alternanza tra la sede di lavoro prescelta e sede dell'ufficio);
- c) la durata;
- d) la dotazione degli strumenti di lavoro.

Il lavoratore osserverà l'orario di lavoro contrattuale nella fascia prevista nelle sedi aziendali, nonché potrà espletare lavoro straordinario secondo le regole del CCNL.

ART. 32 VOLONTARIETÀ E REVERSIBILITÀ

Il lavoro da remoto risponde ai seguenti criteri:

Volontarietà: il lavoro da remoto consegue ad una richiesta volontaria del lavoratore e ad una scelta organizzativa del datore di lavoro. Esso può essere previsto in sede di prima assunzione del lavoratore ovvero da un successivo accordo.

Reversibilità: Qualora il lavoro da remoto non sia ricompreso all'atto dell'assunzione nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al lavoro da remoto è reversibile; salvo diverso accordo preventivo fra le parti, la reversibilità è su richiesta delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

ART. 33 DIRITTI E DOVERI

Diritti e doveri: per quanto attiene alle condizioni organizzative ed ai carichi di lavoro, alle problematiche di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai diritti collettivi e sindacali, al diritto alla riservatezza, all'accesso a tutti gli istituti contrattuali, nonché l'inquadramento contrattuale, il lavoratore fruisce dei medesimi diritti, previsti dal CCNL per un lavoratore che svolge attività analoghe nei locali aziendali ed è soggetto ai medesimi doveri.

ART. 34 FORMAZIONE

Formazione: i lavoratori da remoto fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'azienda e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori da remoto ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

ART. 35 ORGANIZZAZIONE TECNICA E PROTEZIONE DATI

Organizzazione tecnica e protezione dei dati: l'azienda provvede alla fornitura, all'installazione e alla manutenzione degli strumenti, dei supporti tecnici inclusi software e connessione interne, atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore necessari ad un lavoro da remoto svolto regolarmente. Il lavoratore si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro, salvo la normale usura.

ART. 36 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40 del D.lgs. n. 81/2015.
2. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
3. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
4. L'utilizzatore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.lgs. n. 81/2008 nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore e non dal somministratore.

5. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
6. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

ART. 37

LIMITI DI UTILIZZO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

1. Le qualifiche per le quali è vietato il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro sono quelle comprese nella "Area D" del vigente sistema di classificazione del personale e quella corrispondente al livello C3. Il divieto di cui al presente comma non trova applicazione per la sostituzione temporanea dei portieri.
2. I prestatori con contratto di somministrazione di lavoro impiegati non potranno superare la media, annuale, dell'8% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5, con un minimo di 4 unità nel caso la suddetta percentuale non raggiunga tale limite.
3. Al prestatore con contratto di somministrazione di lavoro è corrisposto un trattamento non inferiore alla retribuzione fissa prevista dal CCNL Federcasa per i lavoratori di mansioni pari o equiparabili. Se coinvolto in attività alle quali è ricollegato un premio di risultato, ha altresì diritto ad una quota dello stesso proporzionata al tempo di lavoro prestato.

ART. 38

PERIODO DI PROVA

1. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova, secondo la disciplina del presente articolo.
2. La durata del periodo di prova è stabilita come segue:
 - a) per le assunzioni a tempo indeterminato:
 - in sei mesi di effettivo servizio per i lavoratori di area Q, A e B;
 - in non oltre tre mesi di effettivo servizio per tutti per tutti gli altri lavoratori.
 - b) per le assunzioni a tempo determinato:
 - in un mese di effettivo servizio per i contratti della durata fino a 12 mesi;
 - in due mesi di effettivo servizio per i contratti della durata pari o superiore a 12 mesi.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente CCNL per il livello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto.
4. A quest'ultimo spettano, inoltre, gli elementi accessori della retribuzione e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto.
5. Non sono ammesse né la prorogazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
6. I giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze siano equiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo matrimoniale, ecc., prolungano in pari misura il periodo di prova previsto.
7. Nel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resta sospeso fino ad un massimo di centottanta giorni di calendario, con decorrenza della retribuzione, conteggiati dal giorno d'inizio della malattia.
8. Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro in prova è risolto ad ogni effetto.
9. Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resta sospeso sino alla guarigione clinica, accertata dall'Azienda preposta, fermo restando il trattamento economico previsto dall'articolo 48.
10. Durante il periodo di prova sia l'Azienda che il lavoratore possono risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, né relativa indennità sostitutiva.
11. Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori delle aree Q ed A, e durante il primo mese per il restante

personale, sono corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato, i ratei della 13° e 14° mensilità e l'eventuale compenso per le ferie non godute. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al lavoratore è corrisposta la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

12. Superato il periodo di prova, senza dichiarazione di recesso, il lavoratore si intende confermato in servizio con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dal primo giorno dell'assunzione.

ART. 39

PRESTAZIONI PRESSO ALTRI ENTI O AZIENDE

1. Per comprovate esigenze di servizio, è consentito l'utilizzo di personale di o presso altre aziende o enti, previo consenso o richiesta delle stesse aziende o enti interessati e consenso dell'interessato, senza pregiudizio alcuno economico e giuridico.
2. Tutti gli oneri diretti ed indiretti sono a carico dell'Azienda di destinazione del dipendente.
3. Le forme di utilizzo di personale di cui al comma 1 hanno durata non superiore a 12 mesi sono rinnovabili, previo consenso del dipendente interessato.
4. I dati relativi al personale distacco devono essere comunicati annualmente alla RSU ed alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, firmatarie del CCNL.

ART. 40

CESSIONE INDIVIDUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. È consentita la cessione del contratto, a parità di livello, dei dipendenti a tempo indeterminato che avanzino domanda di trasferimento dagli enti e dalle aziende aderenti alla Federcasa.
2. L'Azienda a cui è rivolta la domanda di mobilità, esamina la rispondenza dei requisiti professionali posseduti dal richiedente rispetto alle caratteristiche del posto da ricoprire ed assume i conseguenti provvedimenti.
3. Il personale ceduto è esentato dal sostenimento del periodo di prova purché abbia già superato analogo periodo presso l'Azienda di provenienza. Il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con l'Azienda cessionaria.
4. Ferma restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonché l'applicazione delle norme previste dal presente CCNL in materia di inquadramento, l'Azienda può attribuire al lavoratore un trattamento economico globalmente non inferiore a quello dallo stesso goduto nell'Azienda di provenienza conservando comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità già maturati.
5. Al dipendente che ne faccia esplicita richiesta è assicurato il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine servizio, con il servizio reso dall'ente di provenienza, previo trasferimento dei fondi precedentemente accantonati a tale titolo.
6. All'Azienda che assume il provvedimento di assunzione viene in ogni caso trasferita tutta la documentazione concernente il rapporto di lavoro del dipendente, al quale è garantito il trattamento previsto per la qualifica funzionale, oltre alla progressione economica maturata.

ART. 41

ORARIO DI LAVORO

1. La durata contrattuale dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni della settimana ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni sindacali, dal direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) ottimizzazione delle risorse umane;
- b) miglioramento della qualità delle prestazioni;

- c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- d) miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

3. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.

ART. 42

ORARIO DI LAVORO PER ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI, COMPRESI I CUSTODI E PORTIERI DI EDIFICI DI ERP

1. Le Parti, visto quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. 213/2004, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, si danno atto che, in attuazione delle deroghe previste dagli artt. 16 e 17 del citato Decreto, per i portieri/custodi degli stabili esclusivamente nelle aziende che prevedono tali figure in ragione della peculiarità delle mansioni connesse al concreto assetto organizzativo aziendale, possono essere derogate in sede di contrattazione di secondo livello le disposizioni contenute nel presente capo con riferimento alla durata dell'orario di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di orario di lavoro, l'orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa è di 48 ore settimanali.

Per essi vige la stessa retribuzione base mensile prevista dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori previste dall'inquadramento di appartenenza.

3. All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'Azienda deve comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga.

4. La deroga si estende al personale che svolge attività di amministratore di condominio e dei relativi servizi prestati a favore dell'utenza ai soli fini della flessibilità.

ART. 43

FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO

1. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, anche plurisettimanale e annuale, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere.

2. A tal fine, viene indicato il seguente schema di attuazione da adattarsi alle esigenze e necessità di ogni singola Azienda in relazione anche ai regimi di orario esistenti localmente:

- a) rispetto all'orario "normale" di lavoro, valevole per tutta l'Azienda interessata: devono essere prefissate le ore prima e dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - l'accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera;
- b) Per tutte le tipologie di articolazione dell'orario di lavoro disciplinate nel presente Contratto, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione di peculiari esigenze organizzative;
- c) la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le 10 ore giornaliere fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata tenendo presenti le esigenze di compresenza per le necessità del servizio;
- d) la Direzione stabilisce l'entità della durata dell'eccedenza e della carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) che il singolo lavoratore può, a seguito dell'adozione della flessibilità d'orario nella unità di appartenenza, accumulare all'interno del periodo nell'ambito del quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori al limite massimo stabilito sono considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non sono comunque utilizzate ai fini della compensazione, né danno luogo ad alcun trattamento economico; il dipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di sabato nelle aziende in cui l'orario è ripartito su cinque giorni settimanali e la compensazione di carenza di prestazione può essere effettuata solo entro le date di flessibilità previste;

- e) sono individuate dalla Direzione le posizioni di lavoro alle quali non può essere applicato l'orario flessibile;
- f) la compensazione, nell'ambito dell'eccedenza o carenza della prestazione come individuate ai sensi del precedente punto c), va effettuata all'interno del periodo stabilito in seguito a contrattazione in sede locale;
- g) va considerato "lavoro straordinario", e come tale compensato, solo quello espressamente richiesto dall'Azienda in eccedenza alla durata normale della prestazione di appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall'Azienda ed effettuata entro la suddetta durata normale; al personale che si trovi in situazione di saldo negativo di orario, le prestazioni richieste dall'Azienda oltre la durata normale giornaliera dell'orario di lavoro vengono considerate come compensazione di detto saldo negativo e pertanto non danno luogo al trattamento previsto per il lavoro straordinario nei limiti delle fasce di flessibilità come individuate ai sensi del precedente punto c);
- h) le altre assenze orarie (retribuite o non, iniziali o terminali), decorrono o hanno termine dall'inizio alla fine dell'orario "normale" fissato nell'Azienda e/o unità interessata.

ART. 44

LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO FESTIVO, LAVORO NOTTURNO, TRATTAMENTO TURNISTI

1. Si considera lavoro "straordinario" quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dall'articolo 41 del presente Contratto.
2. Si considera "notturno" il lavoro compiuto tra le ore 22 e le ore 6.
3. Di conseguenza, si considera:

- a) "straordinario feriale", il lavoro compiuto, oltre i limiti della durata normale dell'orario, nelle giornate non festive, a norma dell'articolo 37 del presente Contratto, tra le ore 6 e le ore 22;
- b) "straordinario festivo", il lavoro compiuto, oltre i limiti della durata normale dell'orario, nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell'articolo 46 del presente Contratto, dal lavoratore addetto a mansioni per le quali deve essere dato il riposo settimanale di domenica, nonché quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni festivi (escluse le domeniche) dal lavoratore addetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di domenica;
- c) "straordinario notturno", il lavoro compiuto, oltre i limiti della durata normale dell'orario, tra le ore 22 e le ore 6;
- d) "straordinario festivo notturno", il lavoro compiuto, oltre i limiti della durata normale dell'orario, tra le ore 22 e le ore 6, nelle giornate festive o nelle giornate di riposo settimanale non compensativo per i turnisti.

4. Le Parti stipulanti concordano che il ricorso al lavoro straordinario deve trovare giustificazione solo in casi di inderogabili esigenze connesse al verificarsi di situazioni urgenti o di carattere imprevedibile.

5. Il lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio orario, maggiorato delle seguenti percentuali:

- a) straordinario feriale: 15%;
- b) straordinario festivo: 30%;
- c) straordinario notturno: 30%;
- d) straordinario notturno festivo: 50%.

6. Nel caso di svolgimento di attività lavorativa in regime di reperibilità effettuata da remoto (ad esempio con utilizzo di telefono cellulare e/o computer) le suddette percentuali sono ridotte della metà, salvo diversi accordi aziendali.

7. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non sia stato richiesto dall'Azienda.

8. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario, nelle diverse tipologie indicate dal precedente comma 3, senza giustificati motivi di impedimento.

9. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 150 (centocinquanta) ore annuali individuali, con una prestazione straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

10. Tale tetto di 150 ore non cumulabili pro-capite può essere eccezionalmente elevato, previa contrattazione con le RSU e con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto in presenza di significative e motivate esigenze di servizio, al fine di un effettivo contenimento dei costi derivanti anche da affidamenti di incarichi esterni. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo l'Azienda informerà la RSU e le OO.SS. territoriali sull'attuazione delle norme previste dal presente articolo.

11. L'eventuale lavoro straordinario prestato di domenica, o in giorno di questa sostitutivo ai sensi del successivo articolo 46 comma 5° non pregiudica il diritto del lavoratore al riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire di norma a partire dalla cessazione della prestazione straordinaria o in altro giorno, stabilito dall'Azienda, compreso nei 15 giorni successivi.

12. Le Parti concordano che la disciplina della turnazione e delle corrispondenti indennità dovrà essere definitiva a livello aziendale in sede di contrattazione di 2° livello stante la peculiarità dell'istituto contrattuale e le differenti esigenze operative delle Aziende, in stretta correlazione con le esigenze di servizio.

ART. 45

BANCA DELLE ORE

1. Per banca delle ore deve intendersi prestazione di lavoro straordinario.

2. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

3. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, unicamente ed esclusivamente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dall'Azienda nel limite complessivo stabilito a livello di contrattazione aziendale con le RSU e le OO.SS. territoriali da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

4. Il lavoratore ha facoltà di accantonare, mensilmente, sul "conto individuale" una parte delle ore di lavoro straordinario effettuate da definirsi sulla base di accordi aziendali.

5. Le ore accantonate possono essere richieste o in retribuzione o come permessi compensativi, per le attività di formazione, o per necessità personali o familiari del dipendente sulla base di quanto definito negli accordi aziendali. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e di servizio.

6. Le ore accantonate devono essere evidenziate in busta paga o in idonea piattaforma. Le maggiorazioni per la prestazione di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

ART. 46

ASSENZE E PERMESSI

1. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dall'Azienda.

2. Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l'Azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un'ora dall'inizio della propria prestazione ed a giustificarla al più tardi entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.

3. Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda può, a sua discrezione, accordare per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. La concessione del permesso è comunque assicurata nel caso di visite mediche, analisi o terapie non effettuabili fuori dell'orario di lavoro, nel limite di 36 (trentasei) ore annue. Tali permessi o brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.

4. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:

- a) 15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione;

b) 7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine con contratti durata inferiore a 12 mesi;

5. La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado ed affine di 1° grado. Tale permesso spetta anche al convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

6. Nel caso di nascita di figli sono concessi due giorni aggiuntivi di permesso retribuito.

7. Si applicano le norme sui permessi previsti dall'articolo 4 della legge 53/2000 o da altre specifiche disposizioni di legge. Per le assenze la cui erogazione di indennità è a carico di Inps, il dipendente presenta domanda direttamente all'ente previdenziale e ne trasmette copia all'azienda che anticipa l'indennità ai sensi del D.L.663/1979.

8. Si considerano ingiustificate le assenze non previste dal presente Contratto. L'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo viene detratto dalla retribuzione globale mensile.

ART. 47

DIRITTO ALLO STUDIO

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio universitario, post-universitario, di scuola di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Sono altresì utilizzabili per la preparazione dei relativi esami, con attestazione del sostenimento degli stessi.

3. I dipendenti che contemporaneamente possono usufruire nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro nei limiti di cui al comma 1, non devono superare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore.

4. Qualora le richieste superino il limite di cui al comma precedente i permessi di cui al comma 1 sono concessi, garantendo in ogni caso le pari opportunità, osservando i seguenti criteri:

- a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
- b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);
- c) nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui alle lettere precedenti, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. Nel caso di laurea a doppio ciclo la Laurea specialistica è da considerarsi quale continuazione del percorso di studio universitario;
- d) persistendo le parità di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età;
- e) ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Azienda.

6. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

7. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o con attestati professionali conseguiti, costituisce titolo di servizio valutabile dall'Azienda.

8. Il personale interessato alle attività didattiche, di cui al comma 2 è tenuto a presentare all'Azienda, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

9. Nel caso che il lavoratore venga respinto, può fruire dei suddetti permessi solamente una seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo.

ART. 48

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

1. I congedi per la formazione, disciplinati dall'articolo 5 della legge 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.

2. Ai lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale massima del 10% del personale in servizio in ciascuna area di classificazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista dalla stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività formative.

4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.

5. L'ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi;
- b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi.

ART. 49

PERIODI DI RIPOSO – FESTIVITA' E FERIE

Giorni festivi e domenicali

1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, con le modificazioni previste dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336), ai quali si aggiungono la festa del Santo Patrono del Comune ove ha sede l'Azienda.

2. Nel caso che la festività del Santo Patrono venga a coincidere con una delle festività di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792, dovrà essere fissata mediante accordo aziendale un'altra giornata festiva nello stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è verificata la coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti delle ATER nel territorio del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica disposizione dell'articolo 1 del DPR n. 792 del 28 dicembre 1985.

3. Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro il lavoratore ha diritto, a 11(undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore di lavoro.

4. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.

5. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
6. Qualora una delle festività non domenicali, di cui al punto 1 del presente articolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, a richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta, purché non ostino motivate esigenze di servizio.
7. Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al punto 4, questi ultimi avranno diritto al trattamento previsto dal punto precedente a favore dei lavoratori il cui giorno di riposo cade normalmente di domenica nel caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con una domenica.
8. Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il secondo giorno di riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana corta) verrà corrisposta una retribuzione pari a sei ore di lavoro ordinario feriale diurno, o a richiesta del lavoratore sarà consentito il recupero di un pari numero di ore.
9. Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. Le festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e dall'Accordo Nazionale Interconfederale del 27 luglio 1978.
10. A seguito delle disposizioni del DPR 28 dicembre 1985, n. 792, a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed a modifica del suddetto Accordo Nazionale Interconfederale, due giorni di ferie da aggiungersi ai periodi a tale titolo stabiliti ed ulteriori tre giorni di permesso retribuito oppure quattro dove l'orario settimanale è ripartito su sei giorni, fruibili anche ad ore.

Ferie

11. Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuiti e delle assenze facoltative previste dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale.
12. Per ogni anno solare il periodo di ferie sarà pari a ventisei giorni lavorativi per tutti i lavoratori.
13. Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni, il periodo di ferie sarà pari a ventidue giorni.
14. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dall'Azienda sulla base di una programmazione predisposta dall'Azienda medesima, da sottoporre a confronto preventivo con le rappresentanze Sindacali Aziendali, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei lavoratori.
15. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.
16. L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
17. L'assegnazione delle ferie, di norma, non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio, durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità.
18. Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione alla direzione, con l'invio di certificato medico rilasciato secondo le norme di legge entro quarantotto ore. L'interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa esistente in materia.
19. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo.
20. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'Azienda.
21. Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruiti.

22. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 30 settembre dell'anno successivo.

23. Il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruita nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che eventualmente ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative.

ART. 50

CESSIONE DELLE FERIE E DEI PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO GRATUITO

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. 151/2015 e compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite i lavoratori potranno cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti del medesimo datore di lavoro al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

2. Per quanto concerne la cessione delle ferie essa potrà avere ad oggetto soltanto i giorni disponibili, vale a dire quelli che in base al CCNL risultano in più rispetto al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.

3. Alle medesime condizioni e sempre compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite è possibile la cessione fra lavoratori di tutti o parte dei giorni di permesso aggiuntivi e/o ulteriori rispetto a quelli irrinunciabili e non cedibili in favore del lavoratore che si trovi in particolari condizioni personali e familiari.

4. Salvo diverse previsioni della contrattazione decentrata le modalità di fruizione saranno:

- richiesta scritta alla Azienda da parte del potenziale beneficiario supportata da idonea documentazione medica sullo stato di malattia del minore da assistere e sul bisogno di cura e di assistenza costante, con indicazione del potenziale cedente ove già individuato;
- verifica da parte dell'Azienda della disponibilità alla cessione da parte dei dipendenti nell'ambito del contesto aziendale e della concreta fattibilità con riferimento al numero dei giorni disponibili;
- sottoscrizione da parte del cedente di apposito modulo predisposto dalla Società con la rinuncia nei confronti della Società e con la relativa cessione a titolo gratuito a favore del beneficiario con specificazione del numero.

5. Le parti garantiranno, in ogni fase della procedura, il rispetto della privacy.

6. Al fine di poter fruire dei presenti benefici, il lavoratore interessato dovrà aver già preventivamente utilizzato tutti gli istituti legali e contrattuali utilizzabili.

7. La richiesta dovrà adeguatamente documentare la situazione di gravità alla base della richiesta stessa.

8. Mentre i riposi potranno essere fruiti anche in modalità oraria, le ferie dovranno essere invece fruita esclusivamente in modalità giornaliera.

9. Per meglio consentire l'esercizio di tale diritto presso ogni Azienda o società sarà istituita una apposita "Banca Ore Etica" nella quale i lavoratori, in forma anonima, potranno far confluire le proprie ferie aggiuntive ed i permessi retribuiti maturati, cedibili gratuitamente e volontariamente a favore dei colleghi che versino nelle particolari situazioni di grave necessità regolate dal presente articolo.

10. La contrattazione aziendale, nei limiti di cui al richiamato art. 24 del D.lgs. n. 151/2015, potrà individuare ulteriori soggetti bisognosi di assistenza ai quali estendere tale diritto nonché ipotesi aggiuntive a quelle qui individuate.

11. Sempre in sede aziendale potrà inoltre essere concordato l'impegno per l'azienda o la società a donare un pari numero di quote orarie per ogni donazione effettuata.

12. La contrattazione aziendale potrà altresì prevedere che al presentarsi di fattispecie di dipendenti che versano nelle richiamate situazioni di necessità per l'azienda o la società provvederanno a rendere note le stesse con contestuale avvio di una eventuale sottoscrizione volontaria da parte dei lavoratori.

ART. 51

MALATTIA E INFORTUNI SUL LAVORO

1. In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione all'Azienda, di norma, entro le prime due ore della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di forza maggiore. L'incapacità al lavoro deve essere provata a termini di legge.
2. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimenti alla prestazione del servizio stesso, l'Azienda conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un periodo di mesi 12, periodo elevato a 30 mesi per i lavoratori assenti per malattie gravissime quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma profondo o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass coronarico.
3. In caso di assenza non continuativa, i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a tre anni. Ai soli fini del presente comma vanno esclusi i periodi di degenza ospedaliera.
4. Durante l'interruzione del rapporto per malattia l'Azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione intera, sino ad un massimo di 12 mesi.
5. Nel caso di assenza dovuta a gravissime malattie quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma profondo o ad interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass coronarico, la retribuzione è corrisposta per intero per 24 mesi e nella misura del 70% per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.
6. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, spetta al lavoratore la retribuzione intera sino alla guarigione clinica. Pertanto le assenze previste al presente comma non sono computate ai fini del periodo di comporto di cui ai precedenti commi 2 e 3.
7. La normativa di cui ai commi 2 e 3 si applica sempreché l'interruzione del servizio per malattia o infortunio non sia causata da eventi gravemente colposi, accertati dalle competenti autorità e imputabili al lavoratore.
8. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenza o assistenziali, anche di legge, è computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite della intera retribuzione dovuta.
9. Superati i 12 o i 30 mesi di cui al secondo comma del presente articolo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l'aspettativa non retribuita fino a mesi 12 con decorrenza dell'anzianità.
10. Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo di malattia, debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione all'Azienda, per gli opportuni controlli.
11. Come previsto al primo comma, l'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell'Azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da parte dei competenti organi. È anche in facoltà dell'Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia D.Lgs n. 81/2008. Tali accertamenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Azienda dà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica di cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
12. Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio del medico di cui all'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la costituzione di un collegio medico di appello formato da tre medici di cui uno nominato dall'Azienda a sue spese, uno nominato dal lavoratore a sue spese ed il terzo designato di comune accordo, tra i due a spese della parte soccombente.

ART. 52

ASPETTATIVA

1. Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi dall'Azienda, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione, né decorrenza di anzianità.
2. L'aspettativa è concessa ai sensi delle vigenti norme di legge ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacali e per il servizio civile.

3. Al termine dell'aspettativa, l'Azienda assegna all'interessato, un posto di lavoro di livello pari a quella posseduta dall'interessato medesimo e comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte prima dell'aspettativa. In tale occasione, l'Azienda esamina prioritariamente la possibilità di assegnare al lavoratore un posto all'interno della sede a cui lo stesso era assegnato.

ART. 53 CONGEDI DEI GENITORI

1. Ai lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m., nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.

2. Il D.Lgs. 151/2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele a favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap gravi.

3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere la sospensione del congedo per un periodo di tre mesi e di godere del congedo non fruito dalla data di dimissione del bambino.

4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 28 dello stesso D.Lgs. 151/2001, spetta una indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione e le altre indennità come previsto dagli art. 22 e 23 D.Lgs 151/2001. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art 32 D.Lgs 151/2001 le indennità sono quelle indicate dagli artt. 33 e 34 del medesimo D.Lgs..

5. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, all'Azienda di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata con pec o con raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

6. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

7. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del D.Lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate, in alternativa, anche dal padre.

8. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

9. Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

10. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

11. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva a livello aziendale.

12. Il congedo parentale potrà essere usufruito in forma giornaliera o oraria sulla base della regolamentazione definita a livello aziendale.

13. La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 80/2015 e dell'articolo 32 comma 1bis del DLgs 151/2001, per il personale in full time e in part time, è frazionabile fino al minimo di un'ora continuativa da fruire, in linea di massima, all'inizio o al termine della prestazione lavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore e non può essere cumulata con permessi o riposi richiesti a qualsiasi titolo.



14. In ogni caso la somma delle ore fruite nell'arco di ciascun mese dovrà corrispondere comunque a giornate intere.

15. Ai fini dell'esercizio della facoltà del frazionamento, gli interessati dovranno inoltrare all'Azienda, con un preavviso minimo definito a livello aziendale, un'apposita istanza contenente la durata del periodo richiesto e la collocazione nella giornata.

ART. 54

CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

3. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. La lavoratrice può, inoltre, a domanda, essere esonerata dai turni disagiati.

5. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

6. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento o di distacco ad Azienda anche ubicata in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all'ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda di appartenenza dispone il trasferimento o il comando presso l'amministrazione indicata dalla dipendente.

7. La dipendente al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di rientrare presso l'Azienda dove prestava originariamente la propria attività.

ART. 55

MUTAMENTO PROVVISORIO DI MANSIONI

1. In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento di mansioni specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui il lavoratore sia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato, il dipendente ha diritto al trattamento spettantegli a norma del presente Contratto in caso di passaggio a livello superiore.

2. Detto mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella quale va indicato il livello e mansioni affidate, il periodo dell'incarico e la causa che lo ha reso necessario.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 300/1970, che ha modificato l'art. 2103 c.c., il riconoscimento dell'inquadramento al livello superiore a seguito di temporanea assegnazione a mansioni afferenti ad un livello superiore, che non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si ottiene:

- a) nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;
- b) nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco di 365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore.

4. Allo scopo di evitare passaggi di livello per la semplice assegnazione provvisoria di mansioni di livello superiore, le aziende avviano la procedura per la selezione del personale, in modo che possa essere esperita prima dello scadere del termine di sostituzione temporanea, ferma restando la possibilità di avvicendamenti nell'espletamento delle mansioni.

ART. 56 ASSICURAZIONI

1. Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le aziende provvedono all'assicurazione per morte od invalidità permanente conseguenti ad un infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.

2. Per i lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché per i lavoratori di cui al precedente comma, le aziende provvedono all'assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello minimo previsto per l'indennizzo da parte dell'INAIL.

3. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

4. Le aziende infine forniscono ai lavoratori ogni forma di assistenza per i rapporti con l'assicuratore ivi compresa la consegna agli stessi di un "compendio delle coperture previste", nel quale sono analiticamente indicati gli adempimenti da svolgere e la documentazione da produrre ai fini dell'indennizzo.

ART. 57 TUTELA DEI DIPENDENTI CON DISABILITA'

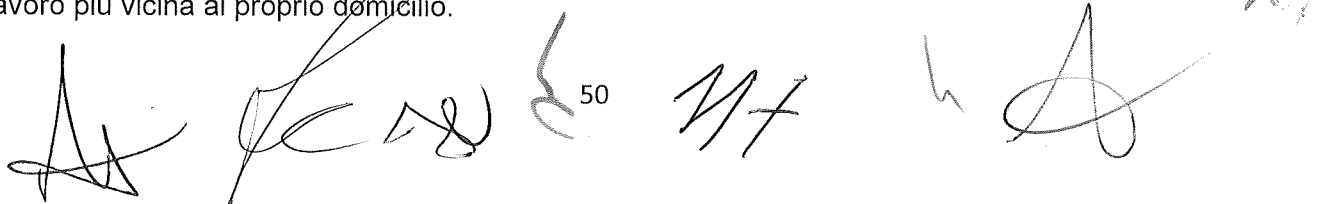
1. Ai lavoratori con disabilità si applicano le vigenti disposizioni in materia previste dalla legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti la condizione di disabilità, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri e orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

3. L'Azienda, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure idonee a favorire l'integrazione delle attività lavorative dei dipendenti con disabilità anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. La persona, con disabilità maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge 104/1992 ed ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

 50

ART. 58

TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionali previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave delimitazione psicofisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 48 comma 4, compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'Azienda dispone l'accertamento della idoneità dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

ART. 59

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'Azienda promuove e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

2. L'attività di formazione è finalizzata:

- a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato, anche attraverso una formazione di ingresso;
- b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio.

6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

7. Le Aziende sono impegnate a destinare all'aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la RSU e le OO.SS. territoriali così come stabilito dall'art. 5 punto 2 comma 3.

ART. 60

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI COLLEGIALI

1. I dipendenti - in relazione al ruolo e alle loro funzioni e competenze - hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, dei comitati e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per nomina o designazione dell'Azienda.
2. La partecipazione è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti e non esime gli stessi dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

ART. 61

COPERTURA ASSICURATIVA

1. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Azienda sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
6. In sede di trattativa aziendale sarà valutata la possibilità di prevedere la copertura assicurativa di altri rischi di particolare rilievo, ivi compresi quelli di carattere professionale.

ART. 62

PATROCINIO LEGALE

1. L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

ART. 63

DISCIPLINA

1. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma.
2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti.
3. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
4. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del

lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo.

5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivolto dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti.

ART. 64

CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato dall'Azienda, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità, tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1 per:

- a) inosservanza delle disposizioni aziendali anche in tema di assenza per malattie, nonché dell'orario
- b) di lavoro;
- c) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
- f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 300/1970;

- g) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
- h) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa è introitato dal bilancio dell'Azienda e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
- b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
- c) assenza ingiustificata dal lavoro fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati dall'Azienda, agli utenti o ai terzi;
- d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall'Azienda;
- e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
- f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
- h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi;
- i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda salvo che siano espressioni della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo 1 della legge 300/1970;
- j) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
- k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Azienda agli utenti o a terzi.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

- a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lettera a);
- b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Azienda o ad essa affidati;
- c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze aziendali;
- d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal lavoro per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi lavorativi;
- f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal lavoro e non attinente in via diretta al rapporto stesso, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

- a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al lavoro stesso;

- b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti;
- c) condanna passata in giudicato:
 - per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 55/1990, modificata ed integrata dall'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16; nonché per i reati di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezioni I, II e III del Codice Penale.
 - per gravi delitti commessi in servizio;
 - condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese nelle lettere precedenti anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

8. Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale. Qualora l'Azienda sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato a partire dalla data di conoscenza della sentenza.

9. Il vigente codice disciplinare, nel rispetto dei principi generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, deve considerarsi integrato dalla normativa sia del modello organizzativo (Legge n. 231/2001) sia della normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e succ. mod..).

ART. 65

LAVORATORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per i reati commessi nell'espletamento delle mansioni ad esso affidate, l'Azienda, valuta se ricorrono gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 60. Ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 60 del Contratto, corrisponde al lavoratore interessato per la durata dell'interruzione del servizio, una quota della retribuzione globale pari al 50%.

2. Quanto sopra, fermo restando la facoltà dell'Azienda di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza che è pronunciata nei confronti del lavoratore.

3. Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell'Azienda entro 8 giorni dal momento in cui riacquista la libertà personale.

4. In caso di interruzione del rapporto dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione lavorativa, l'Azienda, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro, conserva il posto al lavoratore non in prova per un periodo di 12 mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il lavoratore abbia ripreso servizio fra l'uno e l'altro, per una durata inferiore ai 30 giorni consecutivi.

5. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal comma 4 del presente articolo, l'Azienda, su specifica richiesta del lavoratore, può esaminare la possibilità di concedere, in via eccezionale, un sussidio straordinario a beneficio dei familiari che risultino a carico del dipendente agli effetti della normativa sugli assegni per il nucleo familiare.

6. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di cui al comma 4 del presente articolo, l'Azienda si impegna ad assumere ex novo per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e retributiva acquisita dall'interessato prima della risoluzione del rapporto.

ART. 66

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 64 e 65 del presente Contratto ha luogo:

- a) nei casi in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti di anzianità e contribuzione previsti dalla legislazione vigente per l'accesso ai trattamenti pensionistici;
- b) per dimissioni del dipendente;
- c) per decesso del dipendente;
- d) per invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro, che dia diritto a pensione da parte dell'INPS gestione INPDAP;
- e) per esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;
- f) per esonero per giusta causa o giustificati motivi, ai sensi delle leggi n. 604/1966, n. 300/1970 e n. 108/1990;
- g) negli altri casi previsti dal presente Contratto.

2. L'Azienda comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

3. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'Azienda rispettando i termini di preavviso.

ART. 67

PROCEDURA DELLE DIMISSIONI

1. In caso di dimissioni e risoluzione consensuale, si applica l'articolo 26 del D.lgs. n. 151/2015.

2. Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni o risoluzione consensuale, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

ART. 68

TERMINI DI PREAVVISO

1. In tutti i casi in cui il presente Contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- a) due mesi per dipendenti appartenenti alle aree C e D;
- b) tre mesi per dipendenti appartenenti all'area B;
- c) quattro mesi per dipendenti appartenenti alle aree A e Q.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

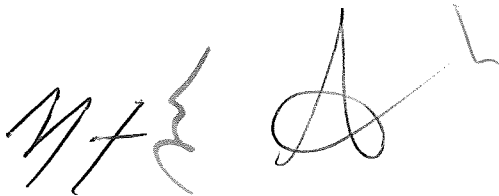
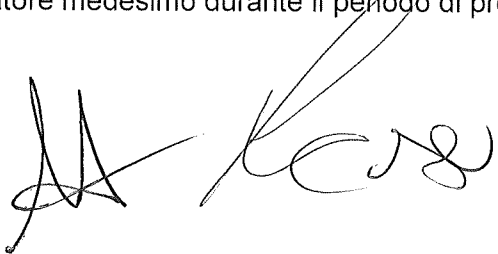
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

5. L'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

6. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

7. L'Azienda, nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione con accordo sindacale dei relativi tempi e modalità, potrà risolvere immediatamente il rapporto di lavoro, dietro pagamento di una indennità minima equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.



TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 69

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.

1. Definizione di area

L'Area, nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti funzioni e caratteristiche:

- a) l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione ai livelli di funzioni attività svolte nel contesto del sistema organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo dell'Azienda;
- b) il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in funzione del grado di professionalità espresso;
- c) l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;
- d) a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti livelli di inquadramento;
- e) all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove l'azienda lo necessiti, a svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie;
- f) ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria;
- g) all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.

Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna area sono esigibili, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi del presente contratto.

2. Criteri di classificazione

L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi delle mansioni e dell'attività svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:

- a) ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate;
- b) modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;
- c) responsabilità e finalità della stessa;
- d) gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;
- e) conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione;
- f) tipologia degli elaborati prodotti.

L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali.

Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- a) Attività tecnico professionale e manutentiva:

- Attività tecnico professionale volta a costruzione e/o recupero edilizio di fabbricati;
 - Attività di manutenzione, ammodernamento e nuove installazioni di impianti;
 - Attività di progettazione e sviluppo tecnologico, direzione lavori – progettazione;
 - Attività disciplinate dalla normativa sui contratti pubblici per le quali il contratto non preveda specifiche indennità.
- b) Amministrativa - gestionale:
- Attività di trattamento dati ed informazioni a fini contabili e gestionali, attività di elaborazione di piani di budget e controllo della loro attuazione;
 - Amministrazione del personale: attività di amministrazione, gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente;
 - Attività di amministrazione dei fabbricati: amministrazione diretta e amministrazione in condominio.
- c) Attività sociale e gestione dell'utenza:
- Gestione utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'inquilinato. Organizzazione e/o promozione di iniziative finalizzate alla corretta conduzione dell'alloggio e delle parti comuni;
 - Attività sociale: mediazione culturale e linguistica, mediazione dei conflitti e altre attività accessorie e conseguenti.
- d) Attività ausiliarie:
- logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali;
 - attività informatica e sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati, gestione hardware e software;
- e) Servizi - servizi operativi di supporto: controllo accessi, fattorini, autisti, protocollo.

3. Declaratorie

Area Quadri

Vi appartiene il personale che, alle dirette dipendenze gerarchiche e/o funzionali del dirigente, risulta titolare di posizioni organizzative di maggiore rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.

All'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di rilevanza, quelli connessi:

- a) alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati;
- b) al coordinamento e alla sovrintendenza di altri lavoratori eccezionalmente anche quando non inquadrati in categorie con mansioni direttive;
- c) alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di tipo progettuale o di ricerca.

I quadri costituiscono un'autonoma fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale. A far data della sottoscrizione del presente Contratto, per l'accesso all'area quadri dei neo-assunti è richiesto il titolo di studio di laurea specialistica.

In relazione alla speciale collocazione dei quadri nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, si potranno adottare nelle singole aziende, previo confronto tra le Parti, provvedimenti tali da non assoggettare i quadri all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro.

L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q1 e Q2.

È facoltà dell'azienda riconoscere una indennità di ruolo per il maggior aggravio di responsabilità connesse al ruolo di quadri direttivi che siano responsabili di aree o settori identificati dall'Azienda come maggiormente complessi, fermo restando la responsabilità della dirigenza. L'indennità di ruolo sarà erogata in funzione del riconoscimento di incarichi direttivi e può ricomprendere eventuali altre indennità contrattuali ed aziendali e l'eventuale compensazione delle ore di lavoro straordinario.

Area A

Vi appartiene il personale che:

- a) svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative con attività di elevato carattere tecnico e/o amministrativo e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;
- b) opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
- c) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- e) assume la responsabilità diretta degli atti prodotti.

Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza almeno quinquennale, relative a processi e sistemi di lavoro.

L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3.

Area B

Vi appartiene il personale che:

- a) svolge attività con qualificato contenuto professionale sia tecnico che amministrativo e/o con coordinamento di personale;
- b) opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
- c) ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
- d) si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità;
- e) svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori.

Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi.

L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3.

Area C

Vi appartiene il personale che:

- a) opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- b) è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o coordinate;
- c) scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;

d) svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali.

Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica.

L'area prevede tre livelli di inquadramento C1, C2 e C3.

Area D

Vi appartiene il personale che:

- a) svolge attività semplici;
- b) applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi definite;
- c) ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate;
- d) scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.

Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a procedure standardizzate e prassi ricorrenti. L'area prevede due livelli di inquadramento D1 e D2.

Al fine di attivare percorsi di crescita professionale del personale qui inquadrato, le aziende sono impegnate a favorire la partecipazione di detto personale a selezioni pubbliche preferendolo, in caso di parità di punteggio e/o di caratteristiche di idoneità, ai candidati esterni.

ART. 69 BIS

PERSONALE CON ABILITAZIONI PROFESSIONALI

1. L'Azienda in sede di assunzione e/o di attribuzione di mansioni o incarichi può richiedere al personale per l'esercizio delle stesse, l'iscrizione ad un ordine professionale o l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi o albi speciali.
2. Il personale è inquadrato tenendo conto di quanto previsto dalle declaratorie contrattuali di ogni specifica Area e valutando anche della tipologia e complessità dell'incarico attribuito.
3. Le aziende definiscono, con propri atti e in base alla propria organizzazione, le gerarchie di riferimento dei dipendenti professionisti che devono essere iscritti in Albi professionali per svolgere le loro mansioni e che si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale nell'esercizio dei singoli mandati svolti nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono.
4. Le spese per l'iscrizione agli albi professionali, quando sia richiesta in sede di assunzione e/o sia necessaria per le mansioni affidate dall'azienda al lavoratore, vengono rimborsate dall'azienda dietro presentazione di idonea documentazione, solo in caso di prestazione professionale esclusiva a favore dell'azienda.
5. L'azienda si fa carico di eventuali oneri assicurativi qualora specificatamente previsti dalla legge. Sono in ogni caso escluse coperture relative al dolo e alla colpa grave.
6. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di formazione, l'azienda favorisce la partecipazione alle attività formative organizzate dagli Ordini di appartenenza.

ART. 70

DECLARATORIE DI LIVELLO E PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI DI AREA

1. Declaratorie di livello

Fermo restando quanto definito all'articolo 65 del presente CCNL circa l'omogeneità dei livelli e dei profili professionali appartenenti ad una medesima area di classificazione del personale, sono di seguito esemplificati gli elementi cui si ricollega l'utilizzo dei livelli di inquadramento superiori a quello iniziale di ciascuna area e che ne caratterizzano il profilo. Ai predetti livelli iniziali corrisponde comunque il possesso dei requisiti e delle caratteristiche di base descritti dalla declaratoria dell'area di appartenenza.

L'elenco dei profili per ciascuna Area ha titolo esemplificativo e individua le Area minima di inquadramento di ciascun profilo.

In sede di contrattazione decentrata le parti potranno individuare ulteriori profili.

2. Area quadri

Livello Q1

Il livello Q1 potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali:

- pluralità dei servizi gestiti;
- rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso;
- complessità ed articolazione delle strutture tecnico-organizzative gestite;
- ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali e che richiedono elevata specializzazione.

Livello Q2

Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

3. Area A

Livello A1

Appartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

Livello A2

Appartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità implicate.

Livello A3

Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

4. Area B

Livello B1

Appartengono al livello B1 i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello B2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo sotto i seguenti aspetti: rilevanza esterna, coordinamento e sovrintendenza di altri lavoratori, contenuto specialistico delle mansioni, ampiezza e natura dell'ufficio o reparto cui sono addetti.

Livello B2

Appartengono al livello B2 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto o che svolgono lavori tecnici specializzati, che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta alle necessarie conoscenze teoriche.

Livello B3

Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

5. Area C

Livello C1

Appartengono al livello C1 i dipendenti che svolgono attività specialistiche di carattere amministrativo o tecnico-manuale, che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio acquisibile attraverso il lavoro svolto nell'ambito dell'Azienda o mediante una preparazione avuta in scuole professionali o attraverso corsi organizzati dall'Azienda stessa a seguito delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 del vigente CCNL.

Livello C2

Appartengono al livello C2 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili mediante tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico manuale. Accede automaticamente al livello C2 il personale inquadrato nel livello C3 trascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello C3, sempre che abbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dalla Azienda.

Livello C3

Lavoratore in possesso dei requisiti elementari per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza, ma privo di precedenti esperienze lavorative.

6. Area D

Livello D1

Vi appartiene il personale le cui attività richiedono capacità acquisibili mediante addestramento professionale e/o tirocinio. Accede automaticamente al livello D1 il personale inquadrato nel livello D2 trascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello D2, sempre che abbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dalla Azienda.

Livello D2

Lavoratore in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza.

7. Profili professionali esemplificativi per attività svolte dai dipendenti su richiesta e in esclusivo favore dell'azienda:

Area A

- responsabile di unità organizzativa;
- responsabile della sicurezza e igiene del lavoro;
- progettista;
- direttore dei lavori;
- avvocato;
- specialista contabile e /o gestionale;
- analista di sistemi e/o procedure informatiche;
- specialista software e/o hardware;
- programmatore senior;
- tecnico della mediazione sociale con funzioni di coordinamento e a contenuto specialistico;
- amministratore condominiale;
- geometra abilitato e iscritto all'albo, la cui professione è svolta in modo esclusivo per l'azienda.

Area B

- addetto al coordinamento di nuclei operativi;
- esperto di area gestionale, tecnica o amministrativa e dei servizi;
- geometra non iscritto all'albo;
- direttore di lavori non complessi;
- disegnatore;

- ispettore - agente accertatore;
- assistente di cantiere;
- esperto software e/o hardware;
- programmatore;
- operaio specializzato.

Area C

- addetto ad attività esecutive di carattere gestionale, tecnico o amministrativo;
- operaio qualificato;
- sportellista;
- manutentore hardware;
- centralinista;
- autista aggiustatore e/o capo garage;
- custode sociale;
- commesso;
- pulitore.

Area D

- commesso;
- pulitore;
- custode.

ART. 70 BIS

NORMA FINALE DI CLASSIFICAZIONE – (impegno alla discussione)

1. Le parti concordano sull'opportunità di un processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale individuando soluzioni idonee a garantire l'ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

2. A tal fine, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL le Parti si impegnano a discutere i seguenti punti:

- a) revisione dell'attuale classificazione del personale, con la verifica delle declaratorie di categoria e conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali
- b) analisi di alcune specificità professionali
- c) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento.

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 71

DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE

1. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
2. La espressione "retribuzione base" designa i minimi determinati per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori nella tabella allegata al presente Contratto.
3. L'espressione "retribuzione individuale" designa la somma della retribuzione base con gli importi degli aumenti individuali di anzianità.
4. Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonché dell'eventuale retribuzione alla persona; sono comunque

esclusi dalla retribuzione globale gli elementi corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato.

5. Agli effetti di quanto previsto dal presente Contratto per "retribuzione oraria" si intende convenzionalmente un importo pari ad 1/156 della "retribuzione individuale" mensile, maggiorata delle quote di tredicesima e quattordicesima.

6. La retribuzione globale giornaliera è pari ad un ventiduesimo od a un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, rispettivamente nei casi di settimana lavorativa di cinque o di sei giorni.

ART. 72 RETRIBUZIONE BASE

Con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024, in favore del personale in forza nelle aziende associate, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell'importo di Euro 145,42 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata.

LIVELLO	MINIMI TABELLARI	PARAMETRO	IMPORTO	LIVELLO	NUOVO
Q1	3.240,37	220	243,03	Q1	3.402,39
Q2	2.792,39	190	209,43	Q2	2.932,01
AS	2.580,20	176	193,52	AS	2.709,21
A1	2.365,54	162	177,42	A1	2.483,82
A2	2.193,81	150	164,54	A2	2.303,50
A3	2.017,79	138	151,33	A3	2.118,68
BS	1.994,30	137	149,57	BS	2.094,02
B1	1.938,97	135	145,42	B1	2.035,92
B2	1.841,08	128	138,08	B2	1.933,13
B3	1.743,73	121	130,78	B3	1.830,92

C1	1.702,28	118	127,67	C1	1.787,39
C2	1.639,53	114	122,96	C2	1.721,51
C3	1.587,79	110	119,08	C3	1.667,18
DS	1.580,83	108	118,56	DS	1.659,87
D1	1.489,91	103	111,74	D1	1.564,41
D2	1.440,03	100	108,00	D2	1.512,03

ART. 73

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

1. Il lavoratore ha diritto, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio nel livello di appartenenza, ad un aumento retributivo nella misura indicata dalla Tabella B, sotto riportata.

2. In ciascun livello può essere maturato un massimo di 14 aumenti periodici, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.

3. In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore manterrà, in aggiunta alla nuova retribuzione base, l'importo in cifra degli aumenti biennio precedentemente maturati e della parte già maturata dell'aumento in corso di maturazione. Tale importo, ai fini del raggiungimento del numero massimo di 14 aumenti biennali, sarà tradotto, all'atto del passaggio di livello, in aumenti biennali corrispondenti alla nuova retribuzione base, ivi compresa una eventuale frazione di cui si terrà conto per determinare la data di maturazione della frazione mancante del successivo aumento biennio.

4. I valori degli scatti di cui alla sotto riportata tabella, maturati dall'1.1.2018, vengono ridotti del 10%, sono fatti salvi quelli già maturati anche ai fini dei passaggi di livello.

AREA	Livello	Importo mensile (Euro)	Importo con riduzione del 10%
Quadri	Q1	42,50	38,25
	Q2	35,00	31,50
A	As	31,50	28,35
	A1	28,00	25,20
	A2	24,50	22,05
	A3	21,50	19,35
	Bs	21,00	18,90
B	B1	20,50	18,45
	B2	18,60	16,74
	B3	17,10	15,39
	C1	16,50	14,85
C	C2	15,50	13,95
	C3	14,50	13,05
	Ds	14,00	12,60
D	D1	13,40	12,06

	D2	12,90	11,61
--	----	-------	-------

ART. 74

RETRIBUZIONE ALLA PERSONA

1. L'azienda può riconoscere ai propri dipendenti, un elemento retributivo personale in cifra fissa mensile, costitutivo della "retribuzione globale" come definita dal presente contratto, denominato "retribuzione alla persona".
2. La retribuzione alla persona non può superare il 12% della retribuzione base di competenza e può essere attribuita ai dipendenti che si siano distinti per livelli di prestazione superiori alla norma e particolarmente elevati, destinati a permanere nel tempo in quanto fondati su comportamenti ampiamente verificati e consolidati.
3. Per il personale appartenente all'Area Quadri il limite di cui al comma 2 è elevato fino al 30% della retribuzione base di competenza.
4. La retribuzione alla persona di cui ai commi 2 e 3 è soggetta a riassorbimento nelle seguenti misure:
 - a) in misura pari al 50% dell'incremento della retribuzione base, per ciascun avanzamento di un livello nell'ambito dell'area di appartenenza;
 - b) in misura massima pari all'intero incremento della retribuzione base in caso di passaggio ad un livello appartenente all'area superiore.

ART. 74 BIS

INDENNITA' DI RUOLO

Fatto salvo quanto già previsto per l'area Quadri, è facoltà dell'azienda riconoscere per la sola categoria contrattuale A e nell'ambito delle risorse messe a disposizione dall'azienda e secondo i criteri fissati nella contrattazione aziendale, una indennità per il maggior aggravio di responsabilità connesse al ruolo di specifici incarichi per i dipendenti in categoria A, che siano responsabili di aree o settori identificati dall'Azienda in sede decentrata come maggiormente complessi. L'indennità di ruolo potrà essere erogata in funzione del riconoscimento di incarichi direttivi e può ricomprendere eventuali altre indennità contrattuali ed aziendali e l'eventuale compensazione delle ore di lavoro straordinario. L'indennità che precede cesserà al cessare per qualsiasi motivo del maggiore e diverso incarico e potrà essere riconosciuta nel limite del 10% della retribuzione base di competenza.

L'attribuzione dell'indennità di ruolo disciplinata dal presente articolo non costituisce, in alcun caso, mutamento di mansioni ai sensi del precedente art. 55.

ART. 74 TER

INCENTIVI TECNICI

Le Aziende sono tenute, nel rispetto delle modalità definite dal codice appalti vigente (d.lgs 36/2023), al riconoscimento ai propri dipendenti con funzioni tecniche degli incentivi previsti per i contratti pubblici.

Modalità, e criteri di ripartizione dell'incentivo e risorse finanziarie stanziare saranno definite in sede aziendale con specifico regolamento interno ad ogni Azienda, fermo restando il tetto massimo previsto dalla normativa vigente.

ART. 75

PREMIO DI RISULTATO

Premessa

1. Al fine di incentivare la produttività del lavoro è istituito nelle aziende in cui si applica il presente CCNL un premio di risultato.
2. L'istituto è volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del servizio nonché incrementi di redditività e di competitività dell'Azienda, coinvolgendo i lavoratori nella realizzazione

di programmi e progetti di produttività e qualità. Ai risultati conseguiti nella realizzazione di tali progetti (fattore produttività) e all'andamento generale dell'Azienda (fattore redditività) è collegato il premio di cui al comma precedente, sulla scorta dei criteri e principi definiti dal presente articolo.

Determinazione della massa salariale erogabile

3. L'ammontare massimo annuo erogabile a titolo di premio di risultato verrà fissato dalle singole aziende sulla base delle previsioni di aumento dell'efficienza ed efficacia derivante dalla realizzazione dei progetti di cui al paragrafo successivo e tenendo conto della previsione di miglioramento della redditività aziendale.

Fattore produttività

4. I progetti di produttività possono assumere a riferimento obiettivi dell'Azienda, oppure di area, settore, gruppo, ecc. Quest'ultimi possono sostanziarsi sia in aumenti di efficienza tecnica ed economica (connessi alla riduzione dei costi unitari e/o alla razionalizzazione dei processi interni all'Azienda) sia in incrementi di qualità delle prestazioni rivolte all'utente.

5. Gli obiettivi/progetti vanno individuati e definiti in relazione alle specifiche condizioni di ogni singola Azienda. Gli obiettivi debbono essere misurabili, correlati all'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda e idonei a realizzare effettivi incrementi di efficienza ed efficacia. Con riguardo agli obiettivi posti, in sede di contrattazione aziendale, dovranno essere stabiliti gli indicatori, con i relativi parametri di misurazione, ai quali correlare le percentuali di premio da erogare (rispetto all'ammontare massimo come appresso definito). In tale sede saranno definiti:

- a) la soglia minima di risultato, relativamente alla realizzazione dei progetti, al disotto della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione;
- b) i criteri per la scelta dei dipendenti da destinare ai singoli progetti.

6. Gli obiettivi/progetti potranno essere riesaminati annualmente ed adeguati alle esigenze aziendali.

Fattore redditività

7. La somma definita annualmente ai sensi del precedente comma 3, ai fini della sua erogazione, sarà correlata ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di efficienza e di efficacia (fattore produttività) nonché dell'andamento generale dell'impresa (fattore redditività), predeterminando apposite percentuali.

8. A tal fine, le Parti concordano che il concetto di redditività si identifica con la variazione positiva degli indici di bilancio rappresentativi dell'andamento generale dell'Azienda - registrata nell'anno a cui si riferisce il premio rispetto ad un periodo precedente (anno o biennio o triennio).

Determinazione del premio correlato al fattore produttività

9. L'ammontare massimo di premio erogabile in funzione del fattore produttività viene ripartito sui diversi progetti e programmi sulla base dell'importanza relativa riconosciuta ad ognuno di essi dagli organi di direzione nel quadro della complessiva strategia aziendale seguita.

10. Le quote del premio massimo erogabile destinate al finanziamento dei singoli progetti saranno liquidate in misura direttamente proporzionale al grado di conseguimento degli obiettivi prefissati.

11. Le somme così determinate saranno ulteriormente ripartite fra i lavoratori che hanno concorso alla realizzazione del progetto tenendo conto dell'apporto individuale da ciascuno fornito.

Determinazione del premio correlato al fattore redditività

12. L'ammontare massimo complessivo di premio erogabile in funzione del fattore redditività si rende effettivamente liquidabile in proporzione inversa alla misura degli scostamenti negativi registrati rispetto ai risultati di redditività generale dell'Azienda attesi. Esso è ripartito fra i lavoratori in servizio in ragione del concorso della struttura di appartenenza e dell'apporto da ciascuno recato al conseguimento dei risultati, tenuto conto del rispettivo livello di inquadramento.

Erogazione del complessivo premio di risultato

13. Il premio di risultato è corrisposto sotto forma di somma una tantum, e non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto contrattuale.

14. Il premio, che va erogato annualmente, di norma entro due mesi dalla approvazione del Bilancio consuntivo, assorbe ogni e qualsiasi corresponsione esistente allo stesso ed analogo titolo in sede aziendale e dovrà essere collegato al livello professionale espresso nell'espletamento delle attività di competenza ed alla valutazione delle singole prestazioni, ivi comprese quelle di carattere professionale rese a favore dell'ente con esito positivo, tenendo anche conto della assiduità nella presenza in servizio.

15. Le ulteriori modalità di corresponsione del premio sono le seguenti:

- a) in caso di passaggio di livello nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettivo livello di appartenenza;
- b) nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell'anno stesso.

16. È esclusa la possibilità di beneficiare dei premi previsti dal presente articolo in relazione ad attività o progetti per i quali disposizioni legislative, come ad esempio il D.lgs 36/2023, prevedono specifiche forme di incentivazione

ART. 76

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

1. L'Azienda, entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettante per detto mese.

2. L'Azienda corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, una quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.

3. Il periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive di cui ai commi precedenti coincide con l'anno solare in cui devono essere erogate.

4. La tredicesima e la quattordicesima mensilità vanno corrisposte per intero, salvo i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio civile, e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. In tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiore a quindici giorni vanno computate come un mese intero.

5. La retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità è costituita dalla retribuzione globale.

ART. 77

TRATTAMENTO DI MISSIONE

1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, debba sostenere spese di viaggio, di vitto o di pernottamento, queste vengono rimborsate o compensate, secondo le modalità e nei limiti che saranno definiti in sede di contrattazione aziendale. Per il rimborso al lavoratore delle spese sostenute per l'impiego di mezzo di trasporto proprio si assumeranno a riferimento le tariffe ACI. Non costituisce "missione" il viaggio del dipendente tra la sede principale dell'Azienda e le sedi secondarie o distaccate.

2. Le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro sono compensate con una indennità commisurata alle retribuzioni orarie non maggiorate.

ART. 78

INDENNITÀ VARIE

1. Indennità per maneggio di denaro

Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri a proprio carico, ha diritto ad un'indennità in misura compresa fra il 3 ed il 7% della retribuzione individuale in ragione dell'entità del maneggio di denaro annuo. Tale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.

2. Indennità di reperibilità

Reperibilità:

Ai lavoratori tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni di servizio, è dovuta una indennità giornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in relazione alle ore impegnate ed alle retribuzioni orarie non maggiorate:

- reperibilità fino ad 8 ore: 10%;
- reperibilità fino a 12 ore: 15%.18

Per ogni ora di reperibilità compresa nella fascia notturna (dalle 22 alle 6) le suddette percentuali sono raddoppiate.

Qualora la reperibilità richiama riguardi giornate festive ai sensi del precedente articolo 46, punto 1, l'indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%.

Qualora la reperibilità richiama interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturne, diurne o festive) diverse, la relativa indennità è calcolata per quota con le percentuali sopra indicate. Gli eventuali turni di reperibilità non sono sostitutivi né in tutto né in parte del normale debito orario giornaliero.

3. Iscrizione agli Albi professionali

Le spese per l'iscrizione agli albi professionali, quando sia richiesta in sede di assunzione o sia necessaria per le mansioni affidate dall'Azienda al lavoratore, vengono rimborsate dall'Azienda dietro presentazione di idonea documentazione solo in caso di prestazione professionale esclusiva per l'azienda.

4. Buoni pasto

Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.

5. Indennità Particolari Incarichi

Le Parti concordano sull'opportunità di istituire un sistema indennitario, i cui criteri saranno oggetto di contrattazione aziendale, riservato ai lavoratori che siano chiamati a rivestire particolari incarichi, connotati da un maggior aggravio di responsabilità o di rischio nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tale sistema indennitario sarà parametrato in misura fissa sia ai livelli di responsabilità, di rischio e di inquadramento.

Saranno pertanto istituite a livello aziendale forme indennitarie, la cui erogazione cesserà col cessare delle responsabilità connesse al ruolo che le giustifica.

Il lavoratore che abbia perso l'incarico cui consegue la relativa indennità, perderà il diritto all'erogazione della relativa indennità.

L'indennità non potrà essere contestualmente cumulata con altre voci indennitarie in ragione di nuovi incarichi conferiti e, comunque, non avrà alcun effetto su istituti retributivi diretti o differiti.

Le Parti si incontreranno con cadenza annuale per monitorare l'effettiva implementazione di tale previsione a livello aziendale.

ART. 79

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1. In ogni caso di cessazione dal servizio il dipendente ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato ai sensi dell'articolo 2120 C.C. e delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. La liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a norma del presente articolo deve effettuarsi entro e non oltre il termine di un mese dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, sempre che la somma messa a disposizione del dipendente o dei suoi aventi causa possa essere riscossa per cause non imputabili.

ART. 80

ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1. È riconosciuta al dipendente la facoltà di richiedere ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, un'anticipazione sull'indennità di fine rapporto.
2. La relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e indicata ai successivi commi.
3. Le domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e, sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte.
4. Sull'accoglimento delle domande si pronuncia l'Azienda su istruttoria condotta dal competente ufficio.
5. Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal 4% del numero totale dei dipendenti.
6. Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di servizio che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, ovvero che l'abbiano già ottenuta almeno otto anni prima.
7. Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità:
 - a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
 - b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica dell'atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita (in questo secondo caso la erogazione dell'anticipazione è subordinata alla esibizione dell'atto pubblico successivamente stipulato) e con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
 - c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
 - d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante l'inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
 - e) lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;

- f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- g) spese da sostenere nei periodi di congedo di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 53/2000;
- h) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente.

8. A parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità lavorativa; a parità di anzianità lavorativa, è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.

9. La erogazione, ricorrendone la necessità o l'opportunità, può in tutto o in parte essere effettuata a terzi direttamente dall'Azienda in nome e per conto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.

ART. 81

TRATTAMENTO DI PENSIONE

- 1. I lavoratori dipendenti dell'Azienda sono iscritti all'INPS o all'INPS Ex Gestione INPDAP Cassa di Previdenza per i dipendenti da Enti Locali.
- 2. I contributi relativi sono a carico dell'Azienda e del lavoratore nelle misure stabilite dalla legge.
- 3. L'Azienda è tenuta, nell'osservare i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, a dare comunicazione all'interessato od ai suoi superstiti ed alle Organizzazioni sindacali dell'avvenuto inoltro della pratica all'Ente competente.

ART. 82

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Premesso che:

- l'articolo 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998 ha a suo tempo previsto la istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell'Accordo Federambiente sulla stessa materia;
- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex articolo 4, comma 6, D.Lgs. 124/1993 con delibera del 4.11.1998;
- il predetto Statuto, all'articolo 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;
- il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo;
- tale apposito Accordo è stato stipulato fra le Parti firmatarie del CCNL Federcasa 9.7.1998 in data 25.5.1999 e notificato al Fondo Previambiente, a cura di Federcasa, ai sensi del comma 4, articolo 3, del relativo Statuto.

Si conferma la seguente disciplina:

- 1. La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:

- a) retribuzione base in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b) un aumento periodico di anzianità.

2. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

- a) a carico dell'Azienda 1%;
- b) a carico del lavoratore 1%.

3. Il contributo a carico dell'Azienda è aumentato fino al 2% per tutti i lavoratori che incrementino il contributo a proprio carico almeno in pari misura.

4. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.

5. L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

6. È, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.

7. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dal successivo comma 9.

8. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.

9. Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.

10. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2000 ovvero dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.

11. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

12. Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a Federcasa e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.

ART. 83

PRIMO INQUADRAMENTO

1. Conformemente all'Accordo Federcasa – FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL del 2 ottobre 2001, al momento della prima applicazione del CCNL Federcasa, la classificazione del personale è effettuata secondo la seguente Tabella di equiparazione:

CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI	CCNL FEDERCASA
Posizioni economiche	Area – Livello
-	Q1
-	Q2
D3, D4, D5	A1
-	A2
D1, D2	A3

-	B1
C1, C2, C3, C4	B2
B3, B4, B5, B6	B3
-	C1
B1, B2	C2
-	C3
A1, A2, A3, A4	D1
-	D2

2. In deroga alla Tabella di cui al primo comma sono inquadrati al livello C3 del CCNL Federcasa i dipendenti già in servizio alla data di entrare in vigore delle CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, al tempo in possesso della qualifica funzionale 3^a.

3. I dipendenti che all'atto della prima applicazione del presente Contratto ricoprano incarichi di "posizioni organizzative", come definite e dagli articoli 8, 9 e 10 del CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, mantengono le attribuzioni ed il trattamento giuridico-economico previsto dai predetti articoli fino alla determinazione e copertura da parte dell'Amministrazione delle posizioni di lavoro destinate alla qualifica di Quadro. Le amministrazioni debbono provvedere a tale riguardo entro dodici mesi dalla prima applicazione del CCNL Federcasa.

4. Ferma restando l'attribuzione della retribuzione base prevista dal presente Contratto in base alla corrispondenza stabilita dalla Tabella di cui al primo comma, le progressioni economiche conseguite col CCNL Regioni-Autonomie locali in eccedenza alle posizioni economiche D3, D1, C1, B3, B1 ed A1, sono convertite in assegni *ad personam* di importo effettivo annuo pari a 13/12 delle corrispondenti differenze tabellari. L'importo dell'assegno *ad personam* così determinato è ripartito in 14 mensilità, è utile al calcolo della retribuzione oraria ed è riassorbito in occasione di eventuali passaggi al livello superiore.

5. La retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del CCNL Regioni-Autonomie locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e, ove necessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione con proporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l'aumento successivo. Qualora l'importo da convertire in aumenti biennali di anzianità ecceda il limite massimo di cui all'articolo 69, comma 2, l'intera somma resta attribuita al lavoratore avente diritto a pieno titolo di "Aumenti periodici di anzianità".

6. L'indennità integrativa speciale percepita in vigenza del CCNL Regioni-Autonomie locali assume la denominazione di indennità di contingenza a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è riconosciuta secondo gli importi previsti dalla Tabella B allegata al CCNL Federcasa 9 luglio 1998 che, con l'applicazione del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 68, cessano di essere corrisposti distintamente e vengono conglobati nelle nuove tabelle delle retribuzioni mensili.

TITOLO V

NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ART. 84

ADEGUAMENTO DELLE NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL CCNL FEDERCASA AGLI ENTI DI NUOVA TRASFORMAZIONE

1. Primo inquadramento

Sono confermate la tabella e le norme di primo inquadramento di cui all'articolo 77 del CCNL del 14 Marzo 2002, allegato integrale al presente contratto, che continua a trovare applicazione per le posizioni ivi previste e la tabella per le nuove posizioni economiche D6, C5, B7, ed A5, introdotte dal CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004, che di seguito si riporta:

Posizione economica CCNL Regioni - Autonomie Locali	Area-livelli di inquadramento nel CCNL Federcasa
D6	As
C5	Bs
B7	B2
A5	Ds (livello di nuova istituzione)

2. Gli inquadramenti effettuati secondo la suindicata tabella non danno luogo all'assegno *ad personam* cui al comma 4, art. 77 del CCNL 14 marzo 2002.

3. Nell'anno di prima applicazione del presente contratto è garantita la destinazione di risorse economiche complessive non inferiori a quelle che, ai sensi del CCNL Autonomie Locali, nell'anno precedente sono state destinate alla erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

4. Successivamente al primo anno, eventuali integrazioni, modifiche, adeguamenti, e quanto altro possa incidere sul monte economico complessivo da destinare ai premi di produttività sono oggetto di contrattazione aziendale con le RSU e le OO.SS. territoriali tenendo conto di eventi rilevanti che incidono sulle condizioni economiche aziendali.

5. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le Aziende a prescindere dalla data di trasformazione e non modificano gli accordi e le intese già maturati e sottoscritti negli IACP già aziendalizzati, fermo restando la valutazione delle parti di rivedere gli stessi.

6. In deroga alla Tabella di cui al primo comma sono inquadrati al livello C3 del CCNL Federcasa i dipendenti già in servizio alla data di entrare in vigore del CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, al tempo in possesso della qualifica funzionale 3°.

I dipendenti che all'atto della prima applicazione del presente Contratto ricoprano incarichi di "posizioni organizzative", come definite dagli articoli 8, 9 e 10 del CCNL Regioni-Autonomie locali 31.3.1999, mantengono le attribuzioni ed il trattamento giuridico-economico previsto dai predetti articoli fino alla determinazione e copertura da parte dell'Amministrazione delle posizioni di lavoro destinate alla qualifica di Quadro. Le amministrazioni debbono provvedere a tale riguardo entro dodici mesi, dalla prima applicazione del CCNL Federcasa.

7. Ferma restando l'attribuzione della retribuzione base prevista dal presente Contratto in base alla corrispondenza stabilita dalla Tabella di cui al primo comma, le progressioni economiche conseguite col CCNL Regioni-Autonomie locali in eccedenza alle posizioni economiche D3, D1, C1, B3, B1 ed A1, sono convertite in assegni *ad personam* di importo effettivo annuo pari a 13/12 delle corrispondenti differenze tabellari. L'importo dell'assegno *ad personam* così determinato è ripartito in 14 mensilità, è utile al calcolo della retribuzione oraria ed è riassorbito in occasione di eventuali passaggi al livello superiore.

8. La retribuzione individuale di anzianità goduta in applicazione del CCNL Regioni-Autonomie locali è convertita in aumenti biennali di anzianità e, ove necessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione con proporzionale riduzione del tempo necessario a conseguire l'aumento successivo. Qualora l'importo da convertire in aumenti biennali di anzianità ecceda il limite

massimo di cui all'articolo 69, comma 2, l'intera somma resta attribuita al lavoratore avente diritto a pieno titolo di "Aumenti periodici di anzianità".

9. L'indennità integrativa speciale percepita in vigore del CCNL Regioni-Autonomie locali assume la denominazione di indennità di contingenza a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è riconosciuta secondo gli importi previsti dalla Tabella B allegata al CCNL Federcasa 9 luglio 1998 che, con l'applicazione del presente Contratto cessano di essere corrisposti distintamente e vengono conglobati nelle nuove tabelle delle retribuzioni mensili.

10. Le Parti stipulanti il presente CCNL si riservano di riesaminarle, con riferimento agli enti che saranno trasformati dopo l'applicazione del CCNL Regioni-Autonomie locali per il quadriennio 2002-2005, ove tale Contratto introduca sostanziali innovazioni in materia di stato giuridico ed economico del personale. Le eventuali norme aggiuntive che si rendessero necessarie non potranno comunque comportare duplicazione di benefici contrattuali.

11. Alte professionalità

Ai dipendenti che all'atto della prima applicazione delle CCNL Federcasa ricoprono incarichi di alta professionalità (articolo 10 del CCNL Regioni - Autonomie Locali 22 gennaio 2004) si applica la medesima disciplina prevista dal comma 3, articolo 77, del CCNL 14.3.2002, per le "posizioni organizzative".

ART. 85

FONDO AZIENDALE POLITICHE INCENTIVANTI

1. Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto è determinato un importo per "Fondo Aziendale Politiche Incentivanti" di Euro 12,00 mensili per 14 mensilità moltiplicato per il numero dei dipendenti in servizio nell'Azienda al 31.12 dell'anno precedente, rispetto all'anno di determinazione del fondo, che confluisce nel premio di risultato di cui all'art.75.

2. Tale importo è destinato ad incentivare progetti specificamente individuati su base annua o pluriennale con le stesse modalità del sopra citato articolo.

3. Esempi di progetti da incentivare:

- a) accelerazioni tempistiche determinate dalle carte dei servizi;
- b) recupero della morosità;
- c) accelerazione pratiche tecniche ed amministrative.

4. Le Parti convengono che a fronte del mancato utilizzo nel corso dell'anno di riferimento, dell'importo derivante dal presente articolo, le somme maturate non producono economie e verranno comunque utilizzate negli anni successivi.

ART. 86

NORMA FINALE

Il presente CCNL sostituisce per quanto esplicitamente richiamato i contratti precedentemente stipulati.

NOTA FINALE

1. Ovunque nel contratto si faccia riferimento al matrimonio si integra con "e unione civile".

2. Ovunque si parli di coniuge/coniugi si intende applicato anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

VERBALE DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2022-2024

Il giorno 6 novembre 2024, presso la sede di FEDERCASA in Roma, FEDERCASA e le OO.SS. FP CISL, UIL FPL e FESICA CONFSAL hanno concordato a integrazione del rinnovo del CCNL, sottoscritto in data odierna dalle Parti sopra richiamate, quanto segue:

1. Decorrenza e durata

Il presente accordo regola l'istituto della indennità una tantum relativo al rinnovo contrattuale 2022-2024

2. Una tantum

Per l'anno 2022 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità una tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità.

Per l'anno 2023 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità lorda una tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità, detratta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata da ciascuna azienda.

Per il periodo 1° gennaio 2024 – 30 novembre 2024 è riconosciuta a ciascun lavoratore in servizio alla data attuale una indennità lorda una tantum pari al 7% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per dodici mensilità, dedotta l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende.

Le parti convengono che gli importi una tantum saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:

1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di gennaio 2025;

1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di aprile 2025;

1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di luglio 2025;

1/4 dell'importo complessivo derivante dalla somma delle una tantum, unitamente alle competenze del mese di ottobre 2025.

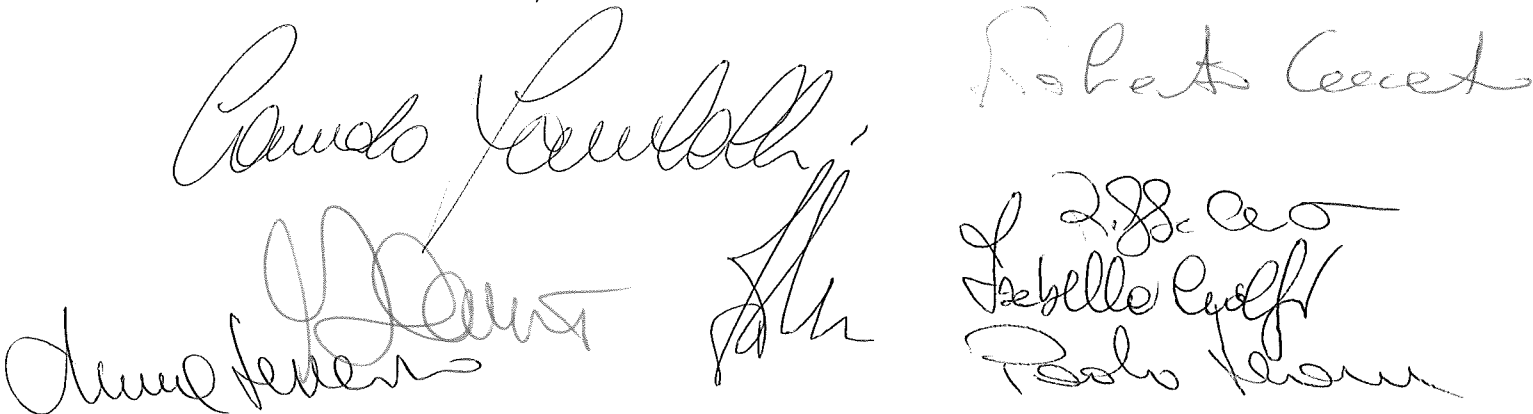
Gli importi a titolo di una tantum sono privi di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e verranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 inclusi e all'orario di lavoro part time o full time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell'erogazione.

Le Parti allegano al presente accordo le tabelle economiche dell'una tantum.

3. Procedure di rinnovo del CCNL 2025-2027

Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di Marzo 2025 per dare avvio alle trattative sul rinnovo contrattuale 2025-2027.

FEDERCASA e le OO.SS. FP CISL, UIL FPL e FESICA CONFSAL



VERBALE DI INCONTRO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 2022-2024

Il giorno 6 novembre 2024, presso la sede di FEDERCASA in Roma, si sono incontrati FEDERCASA e le OO.SS. FP CGIL, FP CISL, UIL FPL e FESICA CONFISAL-

Nel corso del suddetto incontro, dopo ampia discussione, FEDERCASA e le OO.SS. FP CISL, UIL FPL e FESICA CONFISAL hanno infine sottoscritto il CCNL di rinnovo per il periodo 2022-2024.

La O.S. FP CGIL, registrata la distanza tra il testo presentato da Federcasa e la piattaforma avanzata dalle OOSS, sospende il giudizio sul testo proposto da Federcasa per procedere alla consultazione sul testo delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende che applicano il contratto.

La O.S. FP CISL dichiara a verbale che venga avviata la discussione sull'Area D e C a partire dal prossimo rinnovo contrattuale.

FEDERCASA

FP CGIL

FP CISL

UIL FPL

FESICA CONFISAL

Carlo Scuderi - Roberto Cusi
Alberto Pirelli
Giuseppe...
Roberto Cusi
Roberto Cusi
Roberto Cusi
Roberto Cusi
Roberto Cusi